

FORGE NICROMO S.P.A.

**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231**



INDICE

| | |
|--|---------------|
| PREFAZIONE | PAG. 4 |
| | |
| <u>PARTE GENERALE</u> | |
| 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA CORNICE NORMATIVA | PAG. 5 |
| 2. FORGE NICROMO S.P.A. | PAG.17 |
| 3. IL MODELLO ADOTTATO DA FORGE NICROMO S.P.A. | PAG. 20 |
| 4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA | PAG. 24 |
| 5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO | PAG. 39 |
| 6. SISTEMA DISCIPLINARE | PAG. 43 |
| 7. PROCURE E DELEGHE | PAG. 48 |
| 8. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE | PAG. 50 |
| 9. CIRCOLARI E PROCEDURE AZIENDALI | PAG. 52 |
| 10. CERTIFICAZIONI | PAG. 56 |
| | |
| <u>PARTE SPECIALE</u> | |
| 11. ATTIVITA' SENSIBILI, REGOLE DI CONDOTTA E PROCEDURE | PAG. 57 |
| 12. REGOLE DI CONDOTTA DI CARATTERE GENERALE | PAG. 59 |
| 13. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DECRETO) | PAG. 64 |
| 14. REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DECRETO) | PAG. 83 |
| 15. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES DECRETO) | PAG. 104 |

| | |
|--|----------|
| 16. FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS DECRETO); DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1 DECRETO) | PAG. 127 |
| 17. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES DECRETO) | PAG. 142 |
| 18. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS DECRETO) | PAG. 148 |
| 19. OMICIDIO E LESIONI COLPOSI (ART. 25 SEPTIES DECRETO) | PAG. 158 |
| 20. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES DECRETO) | PAG. 179 |
| 21. REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES DECRETO) | PAG. 181 |
| 22. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES DECRETO) | PAG. 220 |
| 23. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES DECRETO) | PAG. 223 |
| 24. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 TER DECRETO) | PAG. 228 |
| 25. REATI TRANSNAZIONALI L. 146/2006 | PAG. 234 |
| 26. REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUIESDECIES DECRETO) | PAG. 240 |

PREFAZIONE

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello Organizzativo” o “Modello”) dà attuazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Il Modello si compone di:

- una PARTE GENERALE, volta a disciplinare le caratteristiche, la funzione e la finalità del Modello, l’ambito di operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, le funzioni dell’Organismo di Vigilanza, gli obblighi di informazione e di formazione in relazione ai contenuti dello stesso;

- una PARTE SPECIALE, nell’ambito della quale sono individuate le attività sensibili, sono designati i principi generali di comportamento e sono definite le procedure interne di organizzazione, gestione e controllo volte alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Costituiscono parte integrante del Modello:

- il Sistema Organizzativo: la struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo e, dall’altro, la massima efficienza possibile;
- il Sistema di Procure e Deleghe;
- le Procedure manuali e informatiche;
- le Certificazioni;
- il Codice Etico;
- il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza;
- i documenti predisposti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell’ambiente in conformità alla normativa vigente;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative che di questo documento costituiscono attuazione.

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA CORNICE NORMATIVA

1.1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (in seguito denominato "Decreto"), recante titolo la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", adeguandosi agli indirizzi europei assunti in materia, ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano una specifica disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente dalla commissione di un reato da parte di soggetti, persone fisiche, qualificati, che operano a vario titolo nell'ambito delle persone giuridiche medesime.

La rilevanza della riforma normativa è evidente ove si consideri che, in epoca anteriore all'entrata in vigore del Decreto la responsabilità delle società derivante da reato era istituito sconosciuto per il diritto italiano, informato al principio di personalità della responsabilità penale (*societas delinquere non potest*). Il Legislatore del 2001 ha, invece, tratteggiato la responsabilità amministrativa degli enti, consentendo di aggredirne il patrimonio a seguito della commissione - tentata o compiuta - di specifiche e tassative fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, affiancandola alla responsabilità penale della persona fisica.

Il Decreto ha risposto all'esigenza - avvertita come improrogabile alla luce dei radicali cambiamenti subiti dall'assetto economico contemporaneo - di tutelare e garantire la sicurezza, la correttezza e la legalità dell'operare delle imprese all'interno del mercato globale.

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia un'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Milano (ord. 13 giugno 2007; v. anche GIP Milano, ord. 27 aprile 2004, e Tribunale di Milano, ord. 28 ottobre 2004) ha sancito, a tale proposito, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, in base al principio di territorialità, in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia.

1.2. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: PRESUPPOSTI E STRUTTURA

Sulla scorta di quanto disposto ai sensi dell'art. 5 comma I Decreto, la responsabilità amministrativa in capo alle persone giuridiche è configurabile allorché ricorrano i seguenti presupposti:

- commissione di un reato presupposto, ossia di uno dei reati tassativamente indicati nel Decreto;
- nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Sulla scorta di quanto indicato nella relazione governativa allegata al Decreto, il concetto di interesse ha una valenza "soggettiva", ovvero legata alla volontà dell'autore materiale del reato (lo scopo dell'azione od omissione deve, pertanto, consistere nella realizzazione di uno specifico interesse dell'ente e l'interesse sussiste quando l'autore del reato ha

agito con l'intento di favorire la società, indipendentemente dalla circostanza per la quale, poi, tale obiettivo sia stato conseguito), mentre la nozione di vantaggio ha una valenza "oggettiva", ossia collegata ai concreti risultati della condotta criminosa (l'autore del reato, pur non avendo quale fine diretto l'interesse della società, realizza in ogni caso un vantaggio in favore della stessa ed il vantaggio sussiste quando la società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura). Occorre evidenziare come né il requisito dell'interesse, né il requisito del vantaggio debbano necessariamente assumere un carattere o un contenuto prettamente economico. Si osserva, inoltre, che il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla società quando il reato è commesso da soggetti qualificati di altra società, ricompresa nel medesimo gruppo di società. Infatti, il reato commesso nell'interesse dell'intero gruppo può essere qualificato come reato commesso anche nell'interesse della singola società.

- da parte di un soggetto che rivesta una posizione "apicale" nell'ente (in quanto titolare, formalmente o di fatto, di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa), ovvero da parte di un soggetto "sottoposto" alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali: deve, pertanto, sussistere necessariamente il cosiddetto collegamento soggettivo con l'ente.

Ai sensi dell'art. 5 comma II Decreto, la società non risponde del reato commesso se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Laddove, invece, *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*, l'art. 12 comma I lett. a) Decreto prevede un'attenuazione della sanzione pecuniaria applicabile alla società.

Pertanto:

- se il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio sia dell'autore del reato, sia della società, l'ente è ritenuto responsabile;
- se il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore del reato, laddove la società non ne abbia tratto vantaggio o ne abbia tratto un vantaggio minimo ed il fatto illecito abbia cagionato un danno patrimoniale di particolare tenuità, la sanzione pecuniaria a carico dell'ente è diminuita;
- se il soggetto agente ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, non sussisterà alcuna responsabilità in capo all'ente.

1.3. L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 D. LGS. N.

231/01

Nel caso in cui uno dei soggetti in posizione apicale commetta un reato-presupposto, l'art. 6 Decreto stabilisce che l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa qualora sussistano le seguenti circostanze:

- l'ente ha adottato, prima della commissione del fatto illecito, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della stessa specie di quello verificatosi;
- l'ente ha affidato la vigilanza del funzionamento, dell'osservanza e dell'aggiornamento del modello ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (cd. Organismo di Vigilanza);
- le persone fisiche che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente il modello adottato dall'ente;
- non vi è stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora, invece, il reato sia stato commesso da un soggetto cd. sottoposto, l'art. 7 Decreto stabilisce che la società è responsabile solo nell'eventualità in cui la commissione dell'illecito sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso la responsabilità sarà sempre esclusa se, prima della commissione della fattispecie di reato, l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della medesima specie di quello verificatosi.

L'adozione di modelli organizzativi è stata prevista dal Legislatore del 2001 in termini di mera facoltà, non sussistendo alcun obbligo sanzionato in tal senso. Appare evidente, peraltro, come tale possibilità, di fatto, assuma i connotati del dovere, in quanto l'adozione e l'efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione costituiscono presupposto essenziale per l'esonero della responsabilità dell'ente.

1.4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio delineato a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati presupposto, ai sensi dell'art. 9 Decreto, prevede:

1) **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di euro 1.549.000,00. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille. Ciascuna quota ha un valore minimo di €258,00 e massimo di € 1549,00.

La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di illecito amministrativo dipendente da reato (art. 10 Decreto).

In prima istanza, il Giudice deve, determinare il numero delle quote da applicare, tenendo mente alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente ed all'attività posta in essere per eliminare le conseguenze dannose del reato; in seconda istanza, il Giudice deve attribuire un valore monetario alla quota entro i limiti sopra indicati, tenendo conto delle condizioni patrimoniali ed economiche dell'ente.

2) **sanzioni interdittive**, ed in particolare:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- nomina di un commissario giudiziale in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente (art. 15 Decreto).

Le sanzioni interdittive vengono applicate solo con riferimento ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto ed a condizione che ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- ❖ la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione cd. apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del fatto illecito è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ❖ in caso di reiterazione degli illeciti.

Nell'applicare le sanzioni interdittive il Giudice è chiamato a valutare l'idoneità delle stesse a prevenire la commissione di illeciti della stessa specie e, nella scelta della sanzione interdittiva da applicare nel caso concreto, deve prendere in considerazione la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente, la tipologia ed il settore di attività dell'ente coinvolto, le misure poste in essere dalla società per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e i provvedimenti dell'ente volti alla prevenzione di eventuali reiterazioni degli illeciti.

La durata delle sanzioni interdittive potrà variare da un minimo di tre mesi ad un massimo di due anni.

Le misure interdittive possono essere applicate anche in via cautelare (art. 45 Decreto).

Le sanzioni interdittive non si applicano allorché:

- ❖ l'autore del reato abbia commesso l'illecito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo ed il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità (art. 13 comma III Decreto);

ovvero:

- ❖ prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
 - ✓ l'ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
 - ✓ l'ente ha eliminato le carenze organizzative alla base della commissione del reato adottando ed attuando un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti della stessa specie;
 - ✓ l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca (art. 17 Decreto).

3) confisca del profitto che la società ha tratto dal reato (comunque ordinata, anche per equivalente, con la sentenza di condanna);

4) pubblicazione della sentenza di condanna (la quale può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La condanna definitiva dell'ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato dell'ente: archivio contenente tutte le decisioni relative a sanzioni divenute irrevocabili applicate agli enti ai sensi del Decreto.

1.5. LE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO

Le fattispecie di reato che possono dar luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente previste dal Legislatore: il Decreto Legislativo ex art. 231/01, nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto, indicano i reati (c.d. reati presupposto) che possono far sorgere la responsabilità dell'ente, ed in particolare:

1) Reati commessi nei rapporti con la P.A.

Articolo 24 del Decreto Legislativo, come modificato dalla L. n. 161/2017, in relazione, in particolare, agli artt. 640 comma 2 n.1 c.p. "Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee", 640 bis c.p. "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche", 640 ter c.p. "Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico", 316 bis c.p. "Malversazione a danno dello Stato", 316 ter c.p. "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato"; art. 356 c.p. "Frode nelle piccole forniture" (introdotto dal D.lgs. 75/2020), art. 2 L. 898/1986 "Frode ai danni del Fondo europeo agricolo" (introdotto dal D.lgs. 75/2020).

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Articolo 24 bis del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 48/2008 e come modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016, in relazione agli artt. 491 bis c.p. "Documenti informatici", 615 ter c.p. "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico", 615 quater c.p. "Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici", 615 quinquies c.p. "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico", 617 quater c.p. "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche", 617 quinquies c.p. "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche", 635 bis c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici", 635 ter c.p. "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità", 635 quater c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici", 635 quinquies c.p. "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità" e 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"

3) Delitti di criminalità organizzata

Articolo 24 ter, come aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015, in relazione agli art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”, art. 416-bis c.p. “Associazione di tipo mafioso anche straniera”, art. 416-ter c.p. “Scambio elettorale politico-mafioso”, art. 630 c.p. “Sequestro di persona a scopo di estorsione”, art. 74 DPR n. 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, L. 203/91 “Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”, art. 407, c. II, lett. A) numero 5) c.p.p. “Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”.

4) Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione

Articolo 25 del Decreto Legislativo, come modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. 75/2020, in relazione, in particolare, agli artt. 314 c.p. “Peculato”, 316 c.p. “Peculato mediante profitto dell’errore altrui”, 317 c.p. “Concussione”, 318 c.p. “Corruzione per l’esercizio della funzione”, 319 c.p. “Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio”, 319-bis c.p. “Circostanze aggravanti”, 319-ter c.p. “Corruzione in atti giudiziari”, 319-quater c.p. “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, 320 c.p. “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”, 321 c.p. “Pene per il corruttore”, 322 c.p. “Istigazione alla corruzione”, 322-bis c.p. “Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”, 323 c.p. “Abuso d’ufficio”, 346-bis c.p. “Traffico di influenze illecite”.

5) Reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Articolo 25 bis del Decreto Legislativo come aggiunto dal D. Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. n. 125/2016, in relazione agli artt. 453 c.p. “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”, 454 c.p. “Alterazione di monete”, 455 c.p. “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”, 457 c.p. “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”, 459 c.p. “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”, 460 c.p. “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”, 461 c.p. “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”, 464 c.p. “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”, 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”, 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

6) Delitti contro l'industria e il commercio

Articolo 25-bis-1 del Decreto legislativo come aggiunto dalla L. n. 99/2009, in relazione, in particolare, agli artt. 513 c.p. "Turbata libertà dell'industria o del commercio", 513-bis c.p. "Illecita concorrenza con minaccia o violenza", 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali", 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio", 516 c.p. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", 517 c.p. "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci", 517-ter c.p. "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale", 517-quater "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari".

7) Reati societari

Articolo 25 ter del Decreto Legislativo, come aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. 3/2019, in relazione, in particolare, agli artt. 2621 c.c. "False comunicazioni sociali", 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità", 2622 c.c. "False comunicazioni sociali delle società quotate", 2625 comma 2 c.c. "Impedito controllo", 2626 c.c. "Indebita restituzione di conferimenti", 2627 c.c. "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve", 2628 c.c. "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante", 2629 c.c. "Operazioni in pregiudizio dei creditori", 2629-bis c.c. "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi", 2632 c.c. "Formazione fittizia del capitale", 2633 c.c. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori", 2635 c.c. "Corruzione tra privati", 2635-bis c.c. "Istigazione alla corruzione tra privati", 2636 c.c. "Illecita influenza sull'assemblea", 2637 c.c. "Aggiotaggio", 2638 commi 1 e 2 c.c. "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".

8) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

Articolo 25 quater del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 7/2003, modificato dal D. Lgs. 21/2018, in relazione agli artt. 270 c.p. "Associazioni sovversive", 270 bis c.p. "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico", 270 ter c.p. "Assistenza agli associati", 270 quater c.p. "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale", 270 quinquies c.p. "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale", 270 quinquies 1 c.p. "Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo", 270 quinquies 2 c.p. "Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro", 270 sexies c.p. "Condotte con finalità di terrorismo", 280 c.p. "Attentato per finalità terroristiche o di eversione", 280 bis c.p. "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi", 280 ter c.p. "Atti di terrorismo nucleare", 289 bis c.p. "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione", 289 ter c.p. "Sequestro a scopo di coazione", 302 c.p. "Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo", 304 c.p. "Cospirazione politica mediante accordo", 305 c.p. "Cospirazione politica mediante associazione", 306 c.p. "Banda armata: formazione e partecipazione", 307 c.p. "Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata", art 1 L. 342/1976 "Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo", art. 2 L. 342/1976 "Danneggiamento delle installazioni a terra", art. 3 L. 422/1989 "Sanzioni", art. 5 D. Lgs. 625/1979 "Pentimento operoso" e art. 2 convenzione di New York 9 dicembre 1999, nonché con rinvio generico, quanto all'individuazione delle singole fattispecie, al codice penale ed alle leggi speciali.

9) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Articolo 25 quater 1. Del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 7/2006 in relazione all'articolo 583-bis c.p. "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili".

10) Delitti contro la personalità individuale

Articolo 25 quinquies del Decreto legislativo, come aggiunto dalla L. n. 228/2003, modificato dalla L. n. 199/2016, in relazione, in particolare, agli artt. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", 600-bis c.p. "Prostituzione minorile", 600-ter c.p. "Pornografia minorile", 600-quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico", 600-quater-1 c.p. "Pornografia virtuale", 600-quinquies c.p. "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile", 601 c.p. "Tratta di persone", 602 c.p. "Acquisto e alienazione di schiavi", 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", 609-undecies c.p. "Adescamento di minorenni".

11) Reati di abuso di mercato

Articolo 25 sexies del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 62/2005 in relazione agli artt. 184 D. Lgs. 58/1998 "Abuso di informazioni privilegiate", 185 D. Lgs. 58/1998 "Manipolazione del mercato".

12) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato

Articolo 187 quinquies TUF come modificato dal D. Lgs. 107/2018, in relazione agli artt. 14 Reg. UE n. 596/2014 "Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate", 15 Reg. UE n. 596/2014 "Divieto di manipolazione del mercato".

13) Reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Articolo 25 septies del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 123/2007, modificato dalla L. n. 3/2018, in relazione agli artt. 589 c.p. "Omicidio colposo", 590 c.p. "Lesioni personali colpose".

14) Reati di ricettazione, di riciclaggio, di impiego di denaro e di autoriciclaggio

Articolo 25 octies del Decreto Legislativo, come aggiunto dal D.lgs. 231/2007, modificato dalla L. 186/2014, in relazione agli artt. 648 c.p. "Ricettazione", 648 bis c.p. "Riciclaggio", 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" e 648-ter 1 c.p. "Autoriciclaggio".

15) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Articolo 25 novies del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 99/2009, in relazione agli art. 171 comma 1 lett. a) bis L. n. 633/1941 "Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa", art. 171 comma 3 L. n. 633/1941 "Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione", art. 171 bis comma 1 e 2 L. n. 633/1941 "Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi

contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati”, art. 171 ter L. n. 633/1941 “Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa”, art. 171 septies L. n. 633/1941 “Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione”, art. 171 octies L. n. 633/1941 “Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale”.

16) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Articolo 25 decies del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 116/2009, in relazione all’articolo 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”.

17) Reati ambientali

Articolo 25 undecies del Decreto Legislativo, aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011 e modificato dalla L. n. 68/2015 e dalla D. Lgs. n. 21/2018, in relazione agli artt. 452 bis “Inquinamento ambientale”, 452 quater c.p. “Disastro ambientale”, 452 quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”, 452 sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”, 452 octies c.p. “Circostanze aggravanti”, 727 bis c.p. “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”, 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”, artt. 1, 2, 3 bis e 6 del D.lgs. 150/1992 “Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette”, art. 137 del D. Lgs. 152/2006 “Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili”, art. 256 del D. Lgs. 152/2006 “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, art. 257 del D. Lgs. 152/2006 “Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee”, art. 258 del D. Lgs. 152/2006 “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, art. 259 del D. Lgs. 152/2006 “Traffico illecito di rifiuti”, art. 452-quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illeciti di rifiuti”, art. 260 bis del D. Lgs.

152/2006 “False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti”, art. 279 del D.Lgs. 152/2006 “Sanzioni”, art. 8, 9 del D.Lgs. 202/2007 relativamente all'inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi e art. 3 del D.Lgs. 549/1993 “Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive”.

18) Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Articolo 25 duodecies del Decreto Legislativo, aggiunto dal D.Lgs. 109/2012, modificato dalla legge n. 161/2017, in relazione agli artt. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5 D.Lgs. n. 286/1998 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”, art. 22 comma 12 bis D.Lgs. 286/1998 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”.

19) Razzismo e xenofobia

Articolo 25 terdecies del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018, in relazione all'articolo 604-bis c.p. “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.

20) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

Articolo 25 quaterdecies del Decreto Legislativo, come aggiunto dalla L. n. 39/2019, in relazione agli artt. 1 L. n. 401/1989 “Frodi in competizioni sportive”, art. 4 L. n. 401/1989 “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”.

21) Reati tributari

Articolo 25 quinquiesdecies del Decreto Legislativo, come aggiunto dal Decreto-legge 124/2019, modificato dal D.lgs. 75/2020, in relazione agli artt. 2 D. Lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, art. 3 D. Lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, art. 4 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione infedele”, art. 5 D.lgs. 74/2000 “Omessa dichiarazione”, art. 8 D. Lgs. 74/2000 “emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”, art. 10 D. Lgs. 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti contabili”, art. 10 quater “Indebita compensazione”, art. 11 D. Lgs. 74/2000 “ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”.

22) Reati di contrabbando

Articolo 25 sexiesdecies del Decreto Legislativo, come aggiunto dal D.lgs. 75/2020, in relazione all'art. 282 D.P.R. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali”, all'art. 283 D.P.R. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine”, all'art. 284 D.P.R. 73/1943 “Contrabbando nel movimento marittimo delle merci”, all'art. 285 D.P.R. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea”, all'art. 286 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nelle zone extra-doganali”, all'art. 287 DPR n. 73/1943 “Contrabbando per indebito uso di

merci importate con agevolazioni doganali”, all’art. 288 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nei depositi doganali”, all’art. 289 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione”, all’art. 290 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”, all’art. 291 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea”, all’art. 291-bis DPR n. 73/1943 “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, all’art. 291-ter DPR n. 73/1943 “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, all’art. 291-quater DPR n. 73/1943 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, all’art. 292 DPR n. 73/1943 “Altri casi di contrabbando”, all’art. 295 DPR n. 73/1943 “Circostanze aggravanti del contrabbando”.

23) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [costituiscono presupposto per gli enti che operano nell’ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

Articolo 12 della Legge n. 9/2013 in relazione agli artt. 440 c.p. “Impiego adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari”, art. 442 c.p. “Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate”, art. 444 c.p. “Commercio di sostanze alimentari nocive”, art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali”, art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”, art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio”, art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”, art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, art. 517-quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

24) Reati transnazionali

Articolo 10 della L. 146/2006 se commessi in modalità transnazionale costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, artt. 12 comma 3, 3 bis, 3 ter, e 5 del D.Lgs. 286/1998 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”, art. 74 DPR 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”, art. 291 quater del DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”, art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”, art. 378 c.p. “Favoreggiamento personale”, art. 416 c.p. “Associazione per delinquere”, art. 416 bis c.p. “Associazione di tipo mafioso”.

1.6. I REATI COMMESSI ALL’ESTERO

Qualora i reati presupposto siano commessi all’estero, la società può essere chiamata a risponderne in Italia. La responsabilità dell’ente per i reati commessi all’estero si fonda sui seguenti presupposti:

- il reato deve essere commesso da uno dei soggetti indicati dall’art. 5 comma I Decreto (soggetti cd. in posizione apicale o soggetti cd. sottoposti all’altrui direzione);
- l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello stato italiano;

- l'ente risponde solo nei casi ed alle condizioni previste dalla lettura del combinato disposto degli artt. 7, 8, 9 e 10¹ c.p. e degli art. da 24 a 25 novies Decreto. Nei casi in cui la legge prevede che il reo sia punito su richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso;
- l'ente risponde solo se nei suoi confronti non abbia proceduto lo stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

¹ **Art. 7 c.p. - Reati commessi all'estero.** E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8 c.p. - Delitto politico commesso all'estero. Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto non compreso tra quelli indicati nel numero 1) dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico un delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Art. 9 c.p. - Delitto comune del cittadino all'estero. Il cittadino che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Art. 10 c.p. - Delitto comune dello straniero all'estero. Lo straniero che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8 c.p., commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità Europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ovvero da quello dello Stato a cui egli appartiene.

2. FORGE NICROMO S.P.A.

2.1. LA SOCIETA'

Forge Nicromo S.p.A., azienda italiana leader nella produzione di forgiati, viene fondata nel 1986 con la denominazione Flange Nicromo. Attualmente ha sede legale in Monza (MB), Via P.R. Giuliani 10, presso lo Studiotesta, sede amministrativa in Cambiagio (MI) Via Boneschi 1, e sede produttiva in Bindo di Cortenova (LC), Via Provinciale 57.

Lo stabilimento di Bindo di Cortenova, dove l'azienda si è trasferita nel corso dell'anno 2012 per migliorare la propria capacità produttiva, si sviluppa una superficie totale di circa 16.000 mq, di cui 5.700 mq coperti (destinati all'officina ed agli uffici) e 10.000 mq all'aperto. Lo stabilimento è stato realizzato utilizzando le più moderne tecnologie impiantistiche e le aree sono state progettate in maniera tale da ottimizzare i tempi di produzione, dallo stivaggio della materia prima alla spedizione del prodotto.

Forge Nicromo Spa è dotata di un'area di taglio in grado di servire due linee di produzione, costituite da due presse in cui si realizzano particolari forgiati (dischi, anelli, flange, barre, ecc.); è inoltre presente una terza area destinata alla laminazione di anelli. La produzione è supportata da forni di riscaldamento per la forgiatura e da una zona dedicata al trattamento termico.

La produzione di Forge Nicromo S.p.A. è indirizzata principalmente alla fornitura di pezzi grezzi o semilavorati, che vengono realizzate nel rispetto delle specifiche richieste dei clienti e delle normative tecniche applicabili ai prodotti.

I settori principalmente coinvolti dalle attività aziendali sono il settore petrolchimico e quello impiantistico in generale; il core-business è la realizzazione di grezzi atti a ricavare corpi valvola e chiusure.

L'attuale capacità produttiva è di 12.000 Tons/anno suddivisa tra i seguenti materiali:

70% Acciai al Carbonio e per Basse temperature

5% Acciai Legati

15% Acciaio Inox

10% Acciaio Duplex e Super Duplex

e copre una gamma dimensionale che parte da Ø 180 mm fino a Ø 1.500 mm per un peso massimo di 5.000 Kg.

I mercati serviti sono sia quello italiano sia quello estero (Europa del Nord e Medio Oriente)².

Forge Nicromo S.p.A. è partecipata da Fad Flange Acciaio e Derivati S.p.A..

² Cfr., per ulteriori approfondimenti, il sito web www.forgenicromo.it

2.2. LA STRUTTURA DI FORGE NICROMO S.P.A.

Sulla scorta dell'organigramma aziendale e della visura camerale (cfr. ALL.), la struttura di Forge Nicromo S.p.A. è così articolata:

- Consiglio di Amministrazione:
 - **Presidente del Consiglio di Amministrazione**, con rappresentanza della società, munito di procura
 - **Consigliere Delegato**, nonché **Responsabile di Stabilimento**, munito di procura
- **Amministrazione**
- **Commerciale**
- **Segreteria**
- **Programmazione:**
 - **Logistica**
 - **Acquisti**
 - **Produzione**
 - **U.T.M.**
 - **Magazzino**
- **Assicurazione Qualità:**
 - **Controllo Qualità**
 - **Certificazioni**
- **Sicurezza.**

Forge Nicromo S.p.A. ha un Collegio sindacale composto da n. 3 membri effettivi e n. 2 membri supplenti) e si avvale, attualmente, dei seguenti consulenti e collaboratori esterni, con i quali è in essere un contratto soggetto a rinnovo periodico:

- **Silvia Michelini elaborazione paghe e contributi:** consulente aziendale in materia di lavoro
- **Studio Paolo Bosisio - dottore commercialista:** consulente fiscale e tributario in materia societaria, nonché commercialista
- **Studio Architetto Mario Uberti,** consulente per le pratiche amministrative ed urbanistiche i beni immobili nella disponibilità della società
- **Axa Assicurazione:** mandato di brokeraggio per la definizione e la gestione dei rischi e delle polizze assicurative
- **Algenib Informatica di Maurizio Cottarelli:** appalto di servizi per la gestione dell'IT (Information Technology)
- **2G Sistemi di Gusmeroli Giuseppe:** contratto di assistenza tecnica PC
- **Engineering Consulting Service - Studio Tecnico Geom. Giuseppe Martorana:** consulente per l'igiene e la sicurezza sul lavoro
- **Consult Italia S.r.l.:** consulente in materia di ambientale e sicurezza
- **Aker Solutions AS:** ente certificatore per NorsoK M 650

- **Bureau Veritas Italia S.p.A.:** ente certificatore per UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, Direttiva 2014/68/UE All. I punto 4.3 EN 764-5, requisiti di prodotto e materiali
- **Lloyd's Register Marine:** ente certificatore dei requisiti di prodotto e materiali
- **Rina Service S.p.A.:** ente certificatore per Approvazione Fabbricante di Materiali
- **Lloyd's Register:** ente di servizi ispettivi
- **TUV Italia S.r.l.:** ente di servizi ispettivi
- **Op.ec. s.a.s. di Mainetti Maria Grazia & C.:** contratto di somministrazione per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti
- **Fire Service s.n.c. di Peregor R e Del Curto G.:** appalto di servizi per verifica periodica dei dispositivi antincendio ed evacuazione e per la manutenzione degli estintori e dei rilevatori di gas
- **Gironi S.r.l.:** appalto di servizi per la manutenzione termoidraulica e condizionamento
- **EN.CO. s.a.s.:** appalto di servizi per la gestione delle Accise su energia elettrica e gas
- **Ime di Rangeloni Ivan impianti elettrici ed industriali:** appalto di servizi per la manutenzione elettrica
- **Planetel Compagnia Telefonica Italiana:** appalto di servizi per la manutenzione dei telefoni
- **Sicuritalia S.p.A.:** appalto di servizi per la manutenzione degli allarmi
- **IVS Italia:** contratto di comodato, gestione e manutenzione distributori automatici aree di ristoro
- **Lario Control S.r.l.:** contratto di appalto di servizi per disinfestazione, deblattizzazione e la derattizzazione
- **Ditta Tersil di Tiraboschi Giovanna:** contratto di pulizie e insaccamento rifiuti urbani

3. IL MODELLO ADOTTATO DA FORGE NICROMO S.P.A.

3.1. L'ADOZIONE DEL MODELLO: LE MOTIVAZIONI

In osservanza delle disposizioni del Decreto e per garantire le migliori condizioni di correttezza, trasparenza e legalità nella conduzione delle proprie attività aziendali, Forge Nicromo S.p.A. ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2018, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in quanto strumento idoneo ad indirizzare i comportamenti dei propri amministratori, dipendenti, fornitori, clienti, partners, consulenti, collaboratori esterni (autonomi e/o parasubordinati), subappaltatori, prestatori d'opera ed ogni altro soggetto che abbia con la stessa rapporti, anche di natura istituzionale, attraverso la prescrizione di regole di condotta, procedure e sistemi di controllo, finalizzati alla prevenzione della commissione dei reati di cui al Decreto.

Secondo quanto disposto dalla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, il compito di vigilare sull'osservanza del Modello è attribuito, all'interno dell'assetto societario, all'Organismo di Vigilanza all'uopo nominato.

Il Modello è soggetto a periodiche modifiche e ad una costante attività di aggiornamento ed integrazione, attraverso delibere *ad hoc* del Consiglio di Amministrazione, organo societario cui compete, altresì, l'onere di valutare le proposte di implementazione del documento eventualmente presentate all'occorrenza dall'Organismo di Vigilanza.

3.2. IL MODELLO: FUNZIONE E CONTENUTO

Forge Nicromo S.p.A. adotta il presente Modello di Organizzazione e Gestione in quanto rappresenta lo strumento più idoneo a prevenire e contrastare la commissione, anche solo tentata, dei reati presupposto di cui al Decreto.

Attraverso l'adozione del presente Modello, Forge Nicromo S.p.A. si propone di realizzare un sistema gestionale d'impresa che persegua costantemente le seguenti finalità:

- diffondere una cultura d'impresa che assume a valore fondante la legalità, improntando lo svolgimento della propria attività ai principi etici, alle regole di condotta ed alle procedure operative delineate nel Modello e nel Codice Etico;
- condannare tutte le forme di condotta illecita, anche quelle in ipotesi vantaggiose per la società, poiché contrarie non solo alle disposizioni di legge, ma ai fondamentali principi etico-sociali cui la stessa società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- diffondere una cultura del controllo, rendendo efficace ed efficiente la regolamentazione ed il monitoraggio di tutte le attività sensibili attraverso specifiche regole di condotta e procedure;

- sviluppare un'efficiente ed equilibrata organizzazione d'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché alla gestione dell'informazione interna ed esterna;

Il Legislatore del 2001 ha prescritto all'ente che intenda adottare un modello di organizzazione e gestione di:

- individuare i settori di attività che comportano in concreto il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto (**cd. attività sensibili**), evidenziando ed analizzando le possibili modalità di commissione dei reati all'interno delle individuate funzioni aziendali a rischio con riferimento sia al contesto interno, sia a quello esterno in cui opera la società;
- predisporre un **sistema di controlli preventivi** che permettano di contenere il rischio di commissione dei reati entro la soglia di "livello accettabile";
- predisporre un **Codice Etico** e delineare un corpo di **regole di comportamento generali (regole di condotta) e specifiche (procedure)** volte a disciplinare le attività aziendali nei settori "*sensibili*";
- **prevedere poteri autorizzativi e di firma** che garantiscano una puntuale e trasparente ricostruzione dei processi di formazione e di attuazione delle decisioni dell'impresa;
- proceduralizzare le **modalità di gestione delle risorse economiche e dei flussi finanziari** al fine di prevenire la commissione di reati;
- **istituire un sistema di controllo di gestione delle attività** tale da rilevare e segnalare tempestivamente ogni situazione di criticità generale e/o particolare;
- **predisporre un programma di formazione ed informazione** rivolto al personale ed a tutti gli stakeholders che assicuri, in modo chiaro e capillare, la divulgazione e la conoscenza sia dei principi del Codice Etico, sia delle regole di condotta e delle procedure previste nel Modello;
- istituire un **Organismo di Vigilanza** che si occupi del corretto funzionamento e dell'osservanza del Modello, della sua adeguatezza alla realtà dell'ente e del suo aggiornamento, prescrivendo a carico di tutti i dipendenti ed organi societari obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza istituito;
- adottare un **sistema disciplinare** volto a sanzionare *ad hoc* le violazioni delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

Il sistema di gestione aziendale delineato nel Modello, affinché possa operare efficacemente, deve essere sottoposto ad un processo continuo di monitoraggio ed aggiornamento, con particolare attenzione ai cambiamenti che la struttura operativa della società subisce nel corso del tempo (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.).

3.3 MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello è tempestivamente modificato o integrato con delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, laddove:

- siano intervenute violazioni od elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti mutamenti significati nell'ambito della normativa, dell'organizzazione o dell'attività della società.

L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare e/o sollecitare in forma scritta al Consiglio di Amministrazione - che adotta le conseguenti delibere - eventuali fatti o circostanze che evidenziano la necessità di procedere alla modifica od all'aggiornamento del Modello.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello sono elaborate, congiuntamente al Responsabile di Stabilimento, dai responsabili delle funzioni interessate, che si avvalgono, ove necessario, dei consulenti esterni della società.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere parere sulle proposte di modifica.

3.4 DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente Modello si applica ai seguenti stakeholders:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo di Forge Nicromo S.p.A. o di una sua unità organizzativa autonoma;
- dipendenti di Forge Nicromo S.p.A., ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività;
- coloro che collaborano con Forge Nicromo S.p.A. in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato (ad esempio collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali);
- coloro che, pur non appartenendo a Forge Nicromo S.p.A., operano su mandato o per conto della stessa (ad esempio consulenti, promoter, agenti);
- coloro che sono legati a Forge Nicromo S.p.A. da rapporti contrattuali (fornitori, appaltatori, subappaltatori, clienti) o da altri accordi (quali, ad esempio, partner in joint venture o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto di business)
- la società partecipante Fad Flange Acciaio e Derivati S.p.A..

Tutti i destinatari sono tenuti a rispettare i principi, le regole di condotta e le procedure previste dal Modello.

3.5 IL MODELLO ED IL CODICE ETICO

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2018, Forge Nicromo S.p.A. ha adottato un proprio Codice Etico.

Il Codice Etico è uno strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente Modello: delinea, infatti, i principi di comportamento ed i valori etico-sociali cui tutti gli amministratori, dipendenti, fornitori, clienti, partners, consulenti, collaboratori esterni (autonomi e/o parasubordinati), appaltatori, sub-appaltatori ed ogni altro soggetto che abbia rapporti, anche di natura istituzionale, con Forge Nicromo S.p.A. devono ispirarsi ed uniformare il loro comportamento nel perseguimento dell'oggetto sociale e degli obiettivi della società e sensibilizza gli stessi affinché si rendano attivi nel controllare in prima persona che detti principi trovino concreta applicazione.

Il Codice Etico di Forge Nicromo S.p.A. costituisce fondamento essenziale e parte integrante del presente Modello: il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso un insieme coerente ed integrato di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è allegato al Modello (cfr. ALL.).

3.6. IL MODELLO ED IL GRUPPO DI SOCIETA'

Forge Nicromo S.p.A., tramite la propria struttura organizzativa, comunica alla società partecipante Fad Flange Acciaio e Derivati S.p.A. il presente Modello e Codice Etico ed ogni successiva modifica ed integrazione, auspicando che la stessa adotti a sua volta, con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo che si ispiri ai principi ed ai contenuti del presente Modello, fatte salve le specifiche circostanze determinate dalla natura, dalla dimensione, dall'attività e dall'assetto organizzativo. Ciascuna società rimane, in ogni caso, indipendente nella scelta sull'adozione e sull'attuazione del proprio Modello e sulla nomina un proprio Organismo di Vigilanza.

La società partecipante Fad Flange Acciaio e Derivati S.p.A. si impegna a comunicare l'eventuale adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo all'Organismo di Vigilanza di Forge Nicromo S.p.A., che ne riferisce al Consiglio di Amministrazione. Gli organismi di vigilanza della predetta società comunica, altresì, all'Organismo di Vigilanza di Forge Nicromo S.p.A. ogni successiva modifica ed integrazione apportata al proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare il concreto funzionamento e l'efficace attuazione del Modello adottato dalla società, sia monitorando le attività aziendali, con l'acquisizione delle informazioni sulle attività sensibili e sugli eventuali rischi di commissione dei reati di cui al Decreto, sia svolgendo specifiche attività volte alla sensibilizzazione ed alla diffusione dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione e Gestione.

La centralità del ruolo dell'Organismo di Vigilanza è strettamente connessa all'esimente prevista dall'art. 6 Decreto, applicabile soltanto allorché venga costituito un organismo interno alla struttura della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello adottato, curandone, altresì, l'aggiornamento (art. 6. comma 1 lett. b Decreto).

E' presupposto imprescindibile per l'esonero della responsabilità amministrativa in capo alla società lo svolgimento da parte dell'Organismo di Vigilanza delle funzioni allo stesso attribuite con correttezza ed efficacia: tale organo, pertanto, deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Nello specifico:

- ❖ autonomia e indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve esercitare la propria funzione d'iniziativa per il controllo delle attività societarie al di fuori da qualsivoglia sfera di interferenza e/o condizionamento da parte degli organi dirigenti e dei dipendenti della società;
- ❖ professionalità: i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere specifiche competenze tecniche, adeguate alle funzioni ed ai compiti istituzionali attribuiti a tale organo;
- ❖ continuità di azione: la struttura e l'organizzazione dell'Organismo di Vigilanza devono garantire lo svolgimento continuativo ed efficace delle attività di vigilanza e controllo.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 anni, decorsi i quali il Consiglio di Amministrazione procede alla nuova nomina: nelle more del procedimento di designazione i poteri dell'Organismo di Vigilanza si intendono prorogati. I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere rieletti.

L'incarico, quando formalmente accettato, è reso noto a tutti i livelli aziendali mediante apposita comunicazione interna.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio Regolamento di funzionamento e lo presenta al Consiglio di Amministrazione.

Le cause di ineleggibilità alla carica di Organismo di Vigilanza sono:

- ❖ sentenza di condanna, anche se non ancora passata in giudicato, o sentenza di patteggiamento avente ad oggetto uno dei reati previsti dal Decreto n. 231/01, ovvero un delitto doloso;
- ❖ sentenza di condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai Pubblici Uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- ❖ la dichiarazione di interdizione, inabilitazione o fallimento;
- ❖ rapporto di parentela, affinità o coniugio entro il IV grado tra Organismo di Vigilanza e componenti del Consiglio di Amministrazione, Responsabile di Stabilimento, responsabili di funzione, sindaci, collaboratori della società di revisione;
- ❖ interessi in comune ovvero conflitto di interessi con un soggetto sottoposto a controllo che possano compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza;
- ❖ titolarità, anche indiretta, da parte dell'Organismo di Vigilanza di partecipazioni azionarie di entità tale da determinare l'esercizio di una rilevante influenza sulla società o su società controllate.

La cessazione dell'incarico conferito all'Organismo di Vigilanza può avvenire per rinuncia, per sopravvenuta incapacità o impossibilità, per morte ovvero per revoca.

L'Organismo di Vigilanza può recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno due mesi con comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione.

Le cause di revoca, sempre disposte dal Consiglio di Amministrazione, sono:

- ❖ la sopravvenienza di una causa di ineleggibilità;
- ❖ l'inadempienza reiterata ai compiti ovvero l'ingiustificata inattività;
- ❖ l'intervenuta irrogazione nei confronti di Forge Nicromo S.p.A. di sanzioni interdittive a causa dell'inattività o inadempienza dell'organo.

Nelle eventualità in cui si verificano cause di rinuncia, sopravvenuta incapacità o impossibilità, morte o revoca dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede immediatamente a nuova nomina.

In conformità a quanto disposto ai sensi dell'art. 6 Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Forge Nicromo S.p.A. ha provveduto in data 3 maggio 2018 alla nomina dell'Organismo di Vigilanza (cfr. ALL.). Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza nominato costituisce parte integrante del presente Modello (cfr. ALL.).

L'Organismo di Vigilanza di Forge Nicromo S.p.A. è un organo monocratico, il cui ruolo è rivestito dall'Avv. Alessandra Testa, con studio in Milano, Via Turati n. 6. I criteri di selezione e designazione dell'Organismo di Vigilanza sono specificamente indicati nell'atto di nomina e di conferimento dell'incarico.

L'Avv. Alessandra Testa, in considerazione della specifica conoscenza della realtà aziendale di Forge Nicromo S.p.A., è in possesso delle competenze necessarie per esercitare un'efficace e proficua attività di controllo.

Nello specifico, l'Avv. Alessandra Testa, il cui curriculum vitae è allegato all'atto di nomina conservato presso l'archivio dell'Organismo di Vigilanza (cfr. ALL.), è professionista esperta in materia di diritto penale e di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

L'Avv. Alessandra Testa non è membro del Consiglio di Amministrazione e non svolge mansioni operative o gestorie in posizione apicale all'interno della compagine societaria: il conferimento di tali incarichi costituisce, infatti, causa di decadenza dalla carica.

L'Avv. Alessandra Testa, infine, è in possesso degli indefettibili requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di un'autonomia patrimoniale annua pari ad Euro 10.000,00 (somma suscettibile d'integrazione previa richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione) al fine di provvedere alle spese strettamente connesse allo svolgimento delle proprie funzioni. Lo stanziamento di risorse economiche in favore dell'Organismo di Vigilanza è sottoposta a registrazione da parte della funzione Amministrazione, secondo quanto disposto dalle procedure volte al controllo dei flussi economici e finanziari della società.

L'Organismo di Vigilanza può avvalersi, da un lato, di altre funzioni aziendali interne il cui supporto si rendesse necessario per l'assolvimento dei compiti attribuiti a tale organo, dall'altro, pur non essendo consentito l'affidamento in *outsourcing* delle funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza, è - tuttavia - possibile commissionare a soggetti esterni la compagine societaria (ovvero a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura meramente tecnica e consultiva, permanendo in capo all'Organismo di Vigilanza la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello.

4.2. POTERI E COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è posto al vertice della struttura societaria e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ciò garantendo autonomia e indipendenza nell'esercizio delle funzioni.

Sono affidati all'Organo di Vigilanza i seguenti compiti:

- controllo dell'osservanza e dell'attuazione del Modello da parte di tutti i destinatari, valutandone efficacia ed adeguatezza rispetto all'attività ed alla struttura della società;
- valutazione dell'effettiva e concreta capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;

- verifica periodica dello stato di aggiornamento del Modello rispetto alla situazione aziendale ed al contesto normativo e segnalazione al Consiglio di Amministrazione dei necessari adeguamenti da apportare;
- verifica periodica e specifica, effettuata a campione presso le diverse funzioni aziendali, in ordine alla concreta ed effettiva attuazione delle procedure del Modello per la prevenzione dei reati ed al rispetto delle regole di condotta e dei principi del Codice Etico. Tali controlli a campione - effettuati con il supporto delle funzioni interne aziendali ed eventualmente di consulenti esterni - hanno per oggetto anche i principali atti e documenti societari, nonché i contratti di maggior rilevanza economica stipulati da Forge Nicromo S.p.A..
- conduzione delle indagini interne necessarie all'accertamento delle violazioni del Modello e del Codice Etico segnalate;
- comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed ai responsabili di funzione, ai fini dell'adozione degli opportuni provvedimenti, delle violazioni del Modello ovvero del mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dallo stesso Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti della società;
- periodica comunicazione al Consiglio di Amministrazione delle risultanze dei controlli effettuati con specifica segnalazione delle aree di rischio, delle problematiche emergenti e dei provvedimenti correttivi necessari;
- raccolta e conservazione della documentazione attestante gli esiti delle attività di controllo presso uno specifico archivio riservato;
- promozione d'iniziative idonee a diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello da parte di dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti, fornitori e partners di Forge Nicromo S.p.A.;
- predisposizione, con il supporto dei responsabili delle funzioni aziendali, di documenti cartacei utili a diffondere il Modello e contenenti istruzioni, chiarimenti, reports o aggiornamenti;
- monitoraggio costante del sistema disciplinare e sanzionatorio;
- verifica periodica del sistema delle deleghe adottato dalla società, eventualmente suggerendo modifiche necessarie a risolvere sopravvenute difformità o mancata corrispondenza tra i poteri di rappresentanza conferiti e l'effettivo potere di gestione e/o la qualifica rivestita.

L'Organismo di Vigilanza provvede:

- preventivamente, a comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il prospetto delle attività annuali programmate;
- successivamente, a redigere con cadenza semestrale verbali dell'attività posta in essere, allegando i resoconti delle singole verifiche effettuate a campione, e a trasmettere i verbali al CdA e al Collegio Sindacale;
- a redigere una relazione annuale per il Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto tutte le attività di verifica effettuate e le conclusioni dedotte, segnalando in particolare eventuali integrazioni e miglioramenti da apportare al Modello con riferimento anche all'individuazione delle aree a rischio ed alle procedure per la prevenzione dei reati.

In allegato alla relazione annuale, copia della quale è trasmessa al Collegio Sindacale, viene presentato al Consiglio di Amministrazione un rendiconto delle spese sostenute per le attività svolte (es. consulenze, trasferte, materiale di consumo, etc.).

L'Organismo di Vigilanza provvede ad attivare un proficuo coordinamento con tutte le funzioni aziendali nello svolgimento delle proprie attività di controllo, ed in particolare per quanto attiene:

- l'interpretazione della normativa vigente;
- il monitoraggio e l'adeguamento della classificazione delle aree di attività a rischio;
- la tempestiva adozione di azioni correttive volte a migliorare l'efficacia del Modello;
- la definizione delle clausole contrattuali;
- la predisposizione dei programmi formativi rivolti al personale;
- l'opportunità di apertura di procedimenti disciplinari e di applicazione di sanzioni a seguito di violazioni del Modello e del Codice Etico;
- il controllo dei flussi finanziari e la vigilanza sul processo di formazione del bilancio;
- la predisposizione e l'aggiornamento dello spazio contenente le informazioni relative al Decreto ed al Modello.

Affinché le funzioni dell'Organismo di Vigilanza siano svolte con efficacia è indispensabile che tra tale organo e tutte le funzioni aziendali vi sia un costante scambio di informazioni relative all'attuazione del Modello, con particolare riferimento alle aree di attività a rischio.

L'Organismo di Vigilanza ha potere ispettivo generale che gli consente il libero accesso a tutte le informazioni, gli atti ed i documenti, cartacei e informatici, di Forge Nicromo S.p.A. (quali, ad esempio, documenti contabili, bilanci, contratti attivi e passivi, procedure aziendali, documenti relativi ai dipendenti, documenti relativi la materia della sicurezza ed igiene sul lavoro etc.): l'Organismo di Vigilanza può richiedere notizie e dati a tutti i dipendenti della società, siano essi in posizione apicale o subordinata.

La mancata collaborazione con l'Organismo di Vigilanza da parte di dipendenti della società, appartenenti a qualsiasi funzione aziendale ed indipendentemente dalla carica rivestita, costituisce illecito disciplinare.

Allorché l'attività di monitoraggio e controllo evidenzia carenze nell'attuazione delle regole di condotta e delle procedure previste del Modello, l'Organismo di Vigilanza ha il potere di adottare ogni azione correttiva necessaria. Nello specifico, l'Organismo di Vigilanza può:

- sollecitare il rispetto delle procedure da parte dei responsabili delle funzioni aziendali;
- evidenziare al Consiglio di Amministrazione le correzioni e le modifiche da apportate alle procedure aziendali caratterizzate da carenze di efficacia;
- segnalare all'attenzione dei responsabili delle funzioni aziendali ed al Consiglio di Amministrazione gli episodi di mancata attuazione del Modello.

Nell'eventualità in cui emerga la necessità di adeguare il Modello, in quanto non idoneo a prevenire il concreto rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, l'Organismo di Vigilanza deve segnalare immediatamente la circostanza al Consiglio di Amministrazione affinché vengano apportati in tempi brevi i necessari aggiornamenti.

4.3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, affinché la sua funzione sia svolta efficacemente, deve ricevere tutte le comunicazioni inerenti l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio e per tale ragione i dipendenti, i consulenti, collaboratori, clienti, fornitori e partners di Forge Nicromo S.p.A. devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni comportamento che possa integrare violazioni del Codice Etico ovvero delle regole di condotta e delle procedure di cui al Modello.

Oltre alle segnalazioni delle violazioni di ordine generale, devono essere comunicati e trasmessi all'Organismo di Vigilanza anche:

- ogni provvedimento della Polizia Giudiziaria, dell'Autorità Giudiziaria o di altra Autorità - anche amministrativa - inerente indagini o accertamenti svolti con riferimento alla commissione dei reati di cui al Decreto nei confronti di soggetti noti o ignoti e che possano coinvolgere - in maniera diretta o indiretta - Forge Nicromo S.p.A.;
- richieste di assistenza legale inoltrate da soci, amministratori, dirigenti o dipendenti in caso di avvio di procedimento penale per i reati di cui al Decreto;
- informazioni inerenti procedimenti disciplinari avviati a seguito di ritenute violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo, ovvero attinenti ai motivati provvedimenti sanzionatori o di archiviazione assunti dalla società nei confronti dei dipendenti;
- ogni rilevata anomalia o criticità nella concreta attuazione delle procedure previste dal Modello ed ogni aspetto dell'attività di Forge Nicromo S.p.A. che esponga la società al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

Sono oggetto di comunicazione all'Organismo di Vigilanza anche i dati relativi alla gestione della società nei rapporti interni ed esterni ed in particolare:

- i dati attinenti alle operazioni straordinarie ed ai mutamenti strutturali/organizzativi della società;
- le informazioni inerenti i rapporti con consulenti, collaboratori e partner che operano per conto della società in processi sensibili;
- le modifiche al sistema delle deleghe e delle procure della società;
- i rilievi eventuali del Collegio Sindacale sul sistema dei controlli interni e sui documenti fiscali della di Forge Nicromo S.p.A.;
- i richiami effettuati dalle Autorità di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a valutare tutte le segnalazioni, assumendo i necessari provvedimenti.

4.4. OBBLIGO DI INFORMAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sull'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle funzioni ad esso spettanti (par. 4.2), incombono i seguenti obblighi di comunicazione ed informativa nei confronti del Consiglio di Amministrazione di Forge Nicromo S.p.A.:

- piano annuale delle attività pianificate da trasmettere all'inizio di ciascun esercizio;
- reports periodici (a cadenza bimestrale) inerenti lo stato di avanzamento del programma pianificato ed eventuali cambiamenti apportati allo stesso, nonché attinenti l'esito delle attività e dei controlli effettuati;
- relazioni sulle segnalazioni ricevute e sulle problematiche generali rilevate con riferimento alla concreta applicazione del Modello;
- rapporti descrittivi dei comportamenti e delle azioni in violazione del Codice Etico o del Modello al fine di:
 - ❖ acquisire gli elementi necessari per le comunicazioni dovute alle funzioni preposte;
 - ❖ valutare l'avvio di un procedimento disciplinare e l'applicazione di sanzioni;
 - ❖ indicare le azioni correttive volte ad evitare la reiterazione dei comportamenti incriminati;
- report annuale delle attività contenente:
 - ❖ sintesi delle attività e dei controlli svolti nell'anno;
 - ❖ eventuali problematiche sorte riguardo alle procedure operative di attuazione delle disposizioni del Modello;
 - ❖ eventuali nuove attività nell'ambito delle quali può essere commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
 - ❖ resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine a presunte violazioni del Modello e l'esito delle verifiche su dette segnalazioni;
 - ❖ procedure disciplinari intraprese e le sanzioni eventualmente irrogate dalla Società, con riferimento esclusivo alle attività a rischio;
 - ❖ valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del Modello, con eventuali proposte di integrazione, correzione o modifica;
 - ❖ eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del Modello;
 - ❖ sintesi dei fatti rilevanti, delle sanzioni disciplinari applicate e delle modifiche di carattere significativo apportate al Modello delle società controllante e controllata, ove presente.
- rendiconto annuale, da presentare unitamente al report annuale, delle spese sostenute per l'esercizio della propria attività (es. consulenze, trasferte, materiale di consumo, ecc.).

Copia della relazione e del rendiconto annuale sono trasmessi al Collegio Sindacale.

Al Collegio Sindacale ed al Consiglio di Amministrazione di Forge Nicromo S.p.A. vanno trasmesse anche le relazioni inerenti i comportamenti e le azioni in violazione del Codice Etico o del Modello segnalate ovvero riscontrate dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, comunica le risultanze degli accertamenti ai responsabili delle funzioni aziendali, le quali possono così fornire suggerimenti per azioni correttive volte a razionalizzare l'efficienza ed efficacia del Modello di Organizzazione e Gestione della società.

L'Organismo di Vigilanza, infine, può richiedere la convocazione di un'assemblea al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale di Forge Nicromo S.p.A., allorché ne ravvisi la necessità.

4.5. SEGNALAZIONI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.5.1. IL WHISTLEBLOWING: OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DA PARTE DEI DIPENDENTI

Con Legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, in vigore dal 29 dicembre 2017 e già ribattezzata come *“Legge sul Whistleblowing”*, il Legislatore ha modificato l'art. 6 del Decreto integrandolo con tre nuovi commi.

In particolare, il novellato art. 6 Decreto stabilisce, al comma 2-bis, le seguenti prescrizioni:

- i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere uno o più canali che consentano ai **soggetti apicali** ed ai **soggetti sottoposti** alla direzione o vigilanza dei primi di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, **segnalazioni di condotte illecite**, ovvero condotte poste in essere in violazione delle norme del Decreto o delle regole e procedure del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente;
- dette segnalazioni devono essere **fondate su elementi di fatto precisi e concordanti** di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- **il procedimento di gestione della segnalazione deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante in tutte le attività di gestione della segnalazione.** Naturalmente la garanzia di riservatezza presuppone che il segnalante renda nota la propria identità. Non rientra, dunque, nella fattispecie quella della segnalazione anonima: la ratio della norma è di assicurare la tutela del dipendente che si identifica, che quindi sia individuabile e riconoscibile, mantenendo riservata la sua identità;
- i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con **modalità informatiche**, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- per proteggere il segnalante (e incoraggiare le segnalazioni) è, inoltre, previsto il **divieto di atti di ritorsione o discriminatori**, diretti o indiretti, che possono avere luogo nell'ambito del rapporto di lavoro, nei confronti del segnalante (ad es. licenziamento, demansionamento, sanzioni disciplinari, trasferimenti) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. In caso sorga

controversia sulla natura ritorsiva o discriminatoria di misure aventi comunque effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante, sarà onere del datore di lavoro dimostrare che esse sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione;

- i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere **sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.**

Ai sensi del successivo comma 2-ter, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Infine, il comma 2-quater precisa che il licenziamento, il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura adottati nei confronti del segnalante a scopo ritorsivo o discriminatorio sono nulli.

La Legge n. 179/17 stabilisce, altresì, un'integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale, prevedendo che, nelle ipotesi di segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 6 Decreto, il perseguimento dell'interesse alla prevenzione e alla repressione delle condotte illecite costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile: l'eventuale rivelazione da parte del segnalante di segreti d'ufficio, professionali o industriali, ovvero la violazione dell'obbligo di fedeltà al datore di lavoro, non costituisca illecito. L'obbligo di mantenere il segreto permane nei confronti di chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. E', in ogni caso, stabilito che costituisce violazione dell'obbligo di segreto la rivelazione effettuata con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito, nonché la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.

Forge Nicromo S.p.A., in ossequio alle novellate disposizioni normative ed in conformità a quanto previsto dalle *“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (whistleblower)”* pubblicate dall'ANAC con Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, si pone l'obiettivo di dotarsi di un sistema di gestione delle segnalazioni che sia efficace ed efficiente, e che, quindi, sia volto ad incoraggiare gli organi amministrativi ed i dipendenti a denunciare all'Organismo di Vigilanza la commissione anche tentata - all'interno della compagine societaria - dei reati di cui al Decreto, ovvero ogni condotta in violazione del Codice Etico o dei principi e delle procedure previste dal Modello Organizzativo di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro ed a garantire un'efficace tutela da qualunque misura ritorsiva o discriminatoria.

Resta inteso che la segnalazione non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo o la facoltà di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire, quindi, l'efficacia del processo di segnalazione, Forge Nicromo S.p.A. intende sviluppare, attraverso l'ausilio di strumenti e procedure informatiche, un sistema di gestione delle segnalazioni in grado di:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso una procedura definita, comunicata ai propri dipendenti ed avente termini temporali stabiliti per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;
- tutelare la riservatezza, integrità e disponibilità del contenuto della segnalazione;
- tutelare l'identità dei soggetti segnalati;
- consentire al segnalante di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria;
- attuare modalità di audit degli accessi al sistema, la cui consultazione deve essere riservata esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto.

Al fine di garantire adeguate misure di sicurezza a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei soggetti, dei dati e delle informazioni che vengono acquisiti, elaborati e comunicati nell'ambito della procedura di gestione delle segnalazioni, il sistema informatizzato di gestione delle segnalazioni di Forge Nicromo S.p.A. deve:

- prevedere protocolli sicuri e standard per il trasporto dei dati (ad esempio SSL);
- prevedere norme di sicurezza (ad es. modifica periodica delle password);
- prevedere l'utilizzo di strumenti di crittografia end-to-end per i contenuti delle segnalazioni e dell'eventuale documentazione allegata;
- definire ruoli e fasi della procedura di gestione delle segnalazioni;
- identificare i soggetti abilitati ad accedere al sistema informatico ed ai dati in tutte le fasi del processo di gestione delle segnalazioni, nonché le relative responsabilità;
- permettere di identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identità, anche la qualifica e il ruolo;
- consentire di separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, mediante l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e che l'associazione della segnalazione con l'identità del segnalante sia possibile nei soli casi strettamente necessari;
- impedire di risalire all'identità del segnalante fino al procedimento disciplinare a carico del segnalato (anche in quest'ultimo caso, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato);
- permettere di mantenere riservato, ove possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa;
- definire le modalità e la durata di conservazione dei dati e delle operazioni eseguite (fisico, logico, ibrido);
- prevedere che i dati ed i documenti oggetto della segnalazione siano trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati rilevati attraverso le segnalazioni e le istruttorie possono fornire importanti informazioni (ad esempio sulle tipologie di violazioni) dalle quali desumere elementi per identificare aree critiche della società e per aggiornare o integrare la mappa dei rischi, il Codice etico e/o il Modello.

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza è centrale, atteso che è il destinatario delle segnalazioni nonché il soggetto competente a svolgere una prima istruttoria circa i fatti segnalati.

L'Organismo di Vigilanza è soggetto ad un obbligo assoluto di riservatezza ed è tenuto a tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione e non può rivelarla, a meno che la conoscenza dell'identità del segnalante non sia assolutamente indispensabile per l'istruttoria del procedimento disciplinare e/o la difesa dell'incolpato. In quest'ultimo caso l'identità del segnalante può essere comunicata ai soli soggetti strettamente necessari (Autorità Giudiziaria e/o soggetti incaricati della gestione del procedimento disciplinare), che sottostanno al medesimo obbligo di riservatezza.

Chiunque violi l'obbligo di riservatezza pone in essere una condotta in palese contrasto con i principi del Codice Etico e con le regole di condotta e le procedure previste dal Modello. Tale violazione è passibile delle più severe sanzioni disciplinari previste al cap. 6, in quanto idonea a recare pregiudizio alla regolarità del servizio, alla sicurezza, alla disciplina ed alla morale aziendale.

L'Organismo di Vigilanza può individuare ed incaricare formalmente:

- un altro soggetto delegato a coadiuvarlo nella ricezione e gestione delle segnalazioni;
- un gruppo di lavoro dedicato, con competenze multidisciplinari. Per il funzionamento del gruppo devono essere previsti casi di astensione di alcuni componenti nell'eventualità di ipotetici conflitti di interesse.

I componenti del gruppo di lavoro sono chiaramente identificati nella relazione redatta dall'Organismo di Vigilanza in merito alla gestione della segnalazione e sono soggetti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Il delegato ovvero i componenti del gruppo:

- sottostanno agli stessi vincoli di riservatezza ed alle stesse responsabilità cui è sottoposto l'Organismo di Vigilanza;
- non possono essere identificati tra i responsabili degli uffici operanti nelle aree di rischio;
- non possono essere identificati tra i componenti dell'ufficio procedimenti disciplinari, poiché devono conservare un ruolo di terzietà nell'ambito della successiva attività di valutazione dei fatti segnalati.

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, l'Organismo di Vigilanza, al termine dell'istruttoria preliminare, che si conclude entro 60 giorni, inoltra la segnalazione, entro i successivi 10 giorni, ai soggetti competenti ad avviare il procedimento disciplinare e ad adottare i provvedimenti conseguenti, come previsto al successivo cap. 6, nonché, laddove ne ricorrano le condizioni (ad es. ipotesi di reato), all'Autorità giudiziaria per i profili di competenza.

Anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi, occorre garantire tutela della riservatezza del segnalante. In tal senso:

- nel caso di trasmissione a soggetti interni alla società, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. I soggetti interni informano l'Organismo di Vigilanza dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza;
- nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, la trasmissione deve avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza.

Il modello gestionale informatizzato delle segnalazioni di cui Forge Nicromo S.p.A. intende dotarsi si svilupperà secondo le fasi indicate di seguito:

- il segnalante si accredita su una piattaforma informatica accessibile ai soli utenti interni, nella quale è sviluppato l'applicativo di gestione delle segnalazioni;
- è possibile allegare i documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche in merito alle vicende segnalate;
- ad esito dell'inoltro della segnalazione, i dati relativi all'identità vengono crittografati ed il segnalante riceve dal sistema un codice identificativo utile per i successivi accessi al sistema stesso;
- anche il contenuto della segnalazione (unitamente agli eventuali documenti allegati) viene crittografato ed inviato automaticamente all'Organismo di Vigilanza;
- il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria accedendo al sistema di gestione delle segnalazioni ed utilizzando il codice identificativo ricevuto;
- l'Organismo di Vigilanza (eventualmente coadiuvato dal delegato o dal gruppo di lavoro formalmente incaricati) prende in carico la segnalazione ed avvia, senza ritardo, una prima sommaria istruttoria;
- se indispensabile, l'Organismo di Vigilanza richiede al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione elementi ulteriori e/o chiarimenti, avendo cura di adottare gli accorgimenti necessari per evitare che la riservatezza dell'identità del segnalante possa essere compromessa;
- sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, l'Organismo di Vigilanza (eventualmente coadiuvato dal delegato o dal gruppo di lavoro) può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, conclude l'istruttoria entro 60 giorni dalla ricezione della segnalazione ed inoltra la segnalazione entro i successivi 10 giorni, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, all'ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari e/o all'Autorità Giudiziaria;
- laddove il nominativo del segnalante risulti strettamente necessario all'ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari e/o all'Autorità Giudiziaria ai fini dell'istruttoria e/o della difesa del segnalato, la comunicazione del nominativo del segnalante avviene avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza;

- i dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere sensibili, vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti autorizzati, è previsto formalmente;
- l'Organismo di Vigilanza annota e relaziona tutte le informazioni relative all'istruttoria, alla valutazione dei fatti, ed alle determinazioni assunte in apposita sezione del sistema di gestione delle segnalazioni destinato ad archivio, dove sono conservati, altresì, i dati ed i documenti della segnalazione;
- l'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente (ogni semestre) al C.d.A. sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti, e ne tiene conto nella compilazione del report annuale;
- i dati e i documenti oggetto delle segnalazioni vengono trattati a norma di legge e l'accesso agli atti, da parte dei soggetti formalmente autorizzati dall'Organismo di Vigilanza, è regolamentato formalmente;
- l'accesso al sistema di gestione delle segnalazioni è consentito alla società di software esterna esclusivamente per la gestione e la manutenzione del software applicativo. Tali soggetti sono in ogni caso sottoposti ai medesimi vincoli di riservatezza che gravano in capo all'OdV;
- tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di gestione della segnalazione e nel successivo procedimento disciplinare, ed in particolare coloro che sono a conoscenza dell'identità del segnalante, soggiacciono agli stessi vincoli di riservatezza che sono previsti in capo all'Organismo di Vigilanza;
- chiunque violi l'obbligo di riservatezza pone in essere una condotta in palese contrasto con i principi del Codice Etico e con le regole di condotta e le procedure previste dal Modello. Tale violazione è passibile delle più severe sanzioni disciplinari previste al cap. 6, in quanto idonea a recare pregiudizio alla regolarità del servizio, alla sicurezza, alla disciplina ed alla morale aziendale;
- laddove la segnalazione venga archiviata dall'Organismo di Vigilanza perché palesemente infondata ovvero emerga la non colpevolezza del segnalato nel corso del procedimento disciplinare, l'Organismo di Vigilanza richiede chiarimenti al segnalante ed avvia una sommaria istruttoria;
- entro i successivi 60 giorni, l'Organismo di Vigilanza (eventualmente coadiuvato dal delegato o dal gruppo di lavoro) conclude l'istruttoria e decide se archivarla ovvero inoltrarla entro i successivi 10 giorni, in relazione ai profili di illiceità riscontrati, all'ufficio che si occupa dei procedimenti disciplinari e/o all'Autorità Giudiziaria;
- il segnalante che risulti aver trasmesso la segnalazione con dolo o colpa grave soggiace alle sanzioni disciplinari previste al cap. 6.;
- la tutela della riservatezza è garantita anche in favore di coloro che sono stati oggetto di segnalazioni poi rivelatesi infondate, affinché tutti i soggetti coinvolti siano salvaguardati da manifestazioni di discriminazione, ritorsione e penalizzazione;
- resta fermo che la segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel sistema di gestione delle segnalazioni, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo;

- la segnalazione ricevuta da qualsiasi soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente inoltrata dal ricevente all'Organismo di Vigilanza;
- nel caso in cui la segnalazione riguardi l'OdV e/o il soggetto delegato e/o un soggetto facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie, il dipendente può inviare la propria segnalazione al Responsabile di Stabilimento utilizzando canali e tecniche tradizionali, ad esempio inserendo la segnalazione cartacea in doppia busta chiusa recante la dicitura "riservata personale".

Atteso che l'attuazione del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite sarà completato nel medio termine a motivo della sua complessità tecnica, di seguito sono individuati gli aspetti procedurali applicabili nel regime transitorio:

- le segnalazioni sono inviate compilando l'apposito modulo reso disponibile sul sito web www.forgenicromo.it;
- il modulo deve garantire la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto ed all'accertamento della fondatezza di quanto segnalato e, nella parte relativa alla rappresentazione del fatto, deve raccomandare al segnalante di omettere qualunque informazione che consenta di risalire alla propria identità;
- dati e documenti sono indirizzati ad una casella di posta elettronica dedicata accessibile al solo Organismo di Vigilanza e sono oggetto di apposita protocollazione in un registro speciale riservato;
- l'Organismo di Vigilanza annota e relaziona tutte le informazioni relative all'istruttoria, alla valutazione dei fatti, ed alle determinazioni assunte in apposito archivio, dove sono conservati, altresì, i dati e i documenti oggetto della segnalazione;
- l'Organismo di Vigilanza riferisce mensilmente al C.d.A. sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità dei segnalanti, e ne tiene conto nella compilazione del report annuale.

Nell'eventualità in cui venga aperto o archiviato procedimento disciplinare a carico di dipendenti, dirigenti e vertici aziendali per violazioni del Codice Etico o del Modello Organizzativo, ovvero siano applicate sanzioni disciplinari, ne è data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, tenuto conto della rilevanza e della delicatezza della materia ed al fine di sensibilizzare e rendere consapevoli i dipendenti dell'esistenza e dell'importanza dello strumento, di ridurre le resistenze alla denuncia degli illeciti e di promuovere la diffusione di una cultura della legalità e dell'etica, Forge Nicromo S.p.A. ritiene opportuno, prima dell'adozione definitiva delle proprie misure in attuazione della legge, prevedere a favore dei dipendenti un incontro formativo ed informativo finalizzato ad illustrare la finalità dell'istituto del "whistleblowing" ed a coinvolgere gli stessi nel processo di elaborazione del sistema di gestione di segnalazione e delle misure di tutela.

4.5.2. OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DA PARTE DI CONSULENTI, COLLABORATORI, CLIENTI, FORNITORI E PARTNERS

Tutti i consulenti, collaboratori, clienti, fornitori e partners di Forge Nicromo S.p.A. devono riferire denunciare all'Organismo di Vigilanza la commissione anche tentata - all'interno della compagine societaria - dei reati di cui al Decreto, ovvero ogni condotta in violazione del Codice Etico o dei principi e delle procedure previste dal Modello Organizzativo di cui vengano a conoscenza.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate in forma orale o scritta, anche utilizzando la casella di posta elettronica di tale organo (organismo.vigilanza@forgenicromo.com) il cui accesso al server è riservato solamente all'Organismo di Vigilanza.

L'anonimato e la riservatezza sono garantiti in favore sia di coloro che hanno effettuato le segnalazioni, sia di coloro che sono stati oggetto di segnalazioni poi rivelatesi infondate, affinché tutti i soggetti coinvolti siano salvaguardati da manifestazioni di discriminazione, ritorsione e penalizzazione.

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza ne valuta fondatezza e gravità, anche mediante l'audizione personale dei soggetti interessati, avviando - nell'ambito dei propri compiti ispettivi - un'indagine interna.

4.6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA: CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

L'Organismo di Vigilanza ha esclusivo accesso ad un archivio dedicato - sia informatico, sia cartaceo - nel quale sono conservati:

- ❖ i verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza con gli organi societari verso cui l'organo di controllo ha obblighi di comunicazione (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- ❖ i reports periodici, le relazioni annuali, le segnalazioni e la documentazione raccolti dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio delle proprie attività di controllo.

La riservatezza da cui sono coperti tali documenti impone che gli stessi possano essere portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione soltanto ad iniziativa dell'Organismo di Vigilanza o su esplicita e motivata richiesta dello stesso Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio Sindacale: l'accesso agli stessi è in ogni caso garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie o Amministrative.

5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

È garantita da Forge Nicromo S.p.A. una capillare attività di divulgazione - indirizzata a tutti i dipendenti ed ai soggetti che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti contrattuali con la società - dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta e delle procedure del Modello di Organizzazione e Gestione adottato, attraverso il ricorso a strumenti informatici e/o cartacei (manuale operativo, reports, circolari informative, brochure ecc.).

5.1. I DIPENDENTI: FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

La società richiede al personale dipendente (apicale o subordinato) la sottoscrizione - al momento dell'assunzione ovvero, per i soggetti già assunti, al momento dell'adozione del presente Modello e Codice Etico - di una dichiarazione di conoscenza, adesione ed impegno all'osservanza dei principi, delle regole di condotta e delle procedure contenute nel Codice Etico e nel presente Modello: tale documento viene conservato in apposito archivio nominativo contenente tutta la documentazione relativa al percorso professionale del lavoratore.

Un apposito spazio del sito web di Forge Nicromo S.p.A. è dedicato alla diffusione e conoscenza del Codice Etico e del Modello della società ed un forum nella rete aziendale, con accesso per i soli dipendenti, è attivato per ogni richiesta di chiarimenti e per ogni quesito relativo alle problematiche connesse all'attuazione del Modello. Copia integrale del Modello e del Codice Etico sono costantemente a disposizione dei dipendenti presso la bacheca aziendale.

L'attività di formazione ed addestramento in favore dei dipendenti viene attuata all'assunzione e, successivamente, con cadenza annuale.

In particolare, con cadenza annuale è pianificato ed elaborato un piano di formazione ed addestramento per tutti i dipendenti avente ad oggetto, oltre alla peculiare attività lavorativa svolta, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo della società, con specifico riferimento ai principi generali di comportamento, alle regole di condotta ed alle procedure ivi richiamate.

I contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività formativa sono approvati dal Responsabile di Stabilimento dopo essere stati concordati congiuntamente al Presidente del C.d.A., al Responsabile della funzione Assicurazione Qualità, al Delegato alla Sicurezza, al RSPP, al RLS, al medico competente, al Responsabile del Sistema Ambientale ed all'Organismo di Vigilanza, che si avvalgono, a tal fine, anche delle indicazioni fornite annualmente dai responsabili delle diverse funzioni aziendali, nonché dell'eventuale ausilio dei consulenti esterni.

Gli interventi formativi effettuati all'interno dell'azienda sono gestiti da parte dei responsabili delle funzioni aziendali, che a tal fine si avvalgono della documentazione predisposta dalla funzione Assicurazione Qualità in collaborazione con i consulenti della società. Copia cartacea di tale

documentazione è distribuita ai dipendenti nel corso degli incontri formativi. La funzione Assicurazione Qualità cura la registrazione dell'attività formativa svolta, mediante archiviazione in apposito supporto dedicato idoneo a garantirne la tracciabilità.

Qualora i corsi formativi si svolgano all'esterno dell'azienda, la funzione Assicurazione Qualità provvede all'iscrizione dei dipendenti, contattando direttamente le società o gli enti che si occupano della formazione, controlla l'organizzazione degli eventi formativi e cura la registrazione dei corsi attuati (iscrizioni, partecipazioni, fatture, attestati, ecc.) presso apposito archivio dedicato idoneo a garantirne la tracciabilità.

Qualora, nel corso dell'anno, si rendano necessarie attività formative specifiche non pianificate ad inizio anno, il responsabile della funzione interessata presenta richiesta scritta alla funzione Assicurazione Qualità e/o Delegato alla Sicurezza e/o al Responsabile del Sistema Ambientale, che la valutano congiuntamente con l'Organismo di Vigilanza e con il Responsabile di Stabilimento, cui spetta dare approvazione.

Sono organizzati, inoltre, in favore dei soggetti formatori (responsabili di funzione), specifici corsi annuali di formazione ed aggiornamento, nell'ambito dei quali vengono forniti, oltre ad un generale resoconto sul Modello ed il Codice Etico, una relazione degli aggiornamenti apportati per adeguare il Modello alle disposizioni di legge ed un report delle nuove procedure e sanzioni disciplinari introdotte. I soggetti formatori vengono, altresì, muniti degli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attività formativa dei lavoratori. E', infine, stimolato un confronto costruttivo in merito alle aree di rischio ed all'efficacia delle procedure.

La funzione Assicurazione Qualità provvede ad informare tempestivamente l'intero personale, mediante apposite circolari informative, in tutti i casi in cui siano introdotte modifiche rilevanti al Codice Etico od al Modello.

Per tutti i dipendenti sono, inoltre, programmati periodici corsi di formazione e predisposte brochure informative sul corretto utilizzo degli strumenti informatici, sul trattamento dei dati personali e sensibili ed in materia di tutela ambientale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.

E', infine, programmato ed attuato un sistema di formazione ed informazione continua dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

A tal fine sono organizzati corsi di formazione differenziati a seconda delle categorie di lavoratori cui si indirizzano. Tali corsi sono tenuti a cadenza annuale, nonché a seguito dell'assunzione ed in occasione del cambiamento di sede o mansioni, dell'introduzione di nuove attrezzature e tecnologie, dei mutamenti legislativi, ovvero dell'insorgenza di nuovi rischi. Durante gli incontri formativi è consegnato ai dipendenti un vademecum informativo su cui sono schematicamente e sinteticamente riportati gli specifici rischi per

la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro cui sono esposti, le norme di comportamento cui attenersi e le disposizioni di emergenza e pronto soccorso.

Sono, altresì, predisposti periodicamente per il Datore di Lavoro, il Delegato alla Sicurezza, il RSPP, il RLS ed i responsabili di funzione corsi di formazione e aggiornamento in ordine alle procedure per la gestione aziendale della sicurezza ed igiene sul lavoro, ai profili normativi e giuridici della sicurezza ed igiene sul lavoro ed ai risultati della valutazione dei rischi.

Sono, infine, predisposti corsi di formazione e aggiornamento indirizzati specificatamente ai soggetti che, all'interno della compagine societaria, svolgono - a loro volta - attività di formazione dei lavoratori (formatori); tali corsi sono finalizzati ad impartire le competenze necessarie, i metodi, i contenuti e gli strumenti per effettuare l'informazione e la formazione dei dipendenti.

La frequenza alle attività di formazione ed aggiornamento è obbligatoria per tutti i dipendenti di Forge Nicromo S.p.A..

Tutti i corsi di formazione e addestramento sono soggetti ad un processo di valutazione di efficacia, nonché ad un processo di misurazione della soddisfazione dei dipendenti.

La valutazione viene effettuata da parte dei responsabili delle funzioni aziendali competenti o dai docenti delle società esterne, che provvedono a far compilare ai dipendenti questionari di fine corso e test finali di comprensione.

I responsabili delle funzioni aziendali competenti svolgono un preliminare monitoraggio dell'attività formativa effettuata mediante il controllo dei questionari e dei test compilati; successivamente, trasmettono questionari e test compilati alla funzione Assicurazione Qualità, che procede, congiuntamente al RSPP ed al Responsabile del Sistema Ambientale, alla verifica dell'efficacia dell'azione formativa a livello aziendale e del grado di soddisfazione dei dipendenti.

Gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione, nonché i questionari ed i test di valutazione, sono sottoscritti dai dipendenti e conservati nell'archivio dedicato alla formazione presso la funzione Assicurazione Qualità.

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi programmati, i responsabili delle funzioni aziendali valutano annualmente le competenze di ogni collaboratore, ne evidenziano i miglioramenti ed individuano le aree di criticità (gap tra livello richiesto e livello raggiunto) su cui intervenire e programmare i futuri percorsi formativi mediante la compilazione di un report nel quale sono evidenziati bisogni formativi e risultati raggiunti.

Entro il primo trimestre dell'anno successivo il Responsabile della funzione Assicurazione Qualità, l'RSPP ed il Responsabile del Sistema Ambientale effettuano con ogni responsabile di funzione aziendale incontri

specifici durante i quali vengono analizzate le attività formative svolte nel corso dell'anno precedente dai rispettivi collaboratori. La sintesi delle valutazioni effettuate dai responsabili di funzione sul rapporto tra bisogni formativi e risultati raggiunti definisce l'efficacia del piano formativo per l'anno in corso.

Con periodicità triennale, la funzione Assicurazione Qualità, l'RSPP ed il Responsabile del Sistema Ambientale effettuano un'indagine sul livello di soddisfazione dei dipendenti attraverso la distribuzione di un questionario, la cui compilazione è facoltativa e può essere effettuata in forma anonima. L'elaborazione dei risultati, effettuata congiuntamente dalla funzione Assicurazione Qualità, dal RSPP e dal Responsabile del Sistema Ambientale, è divulgata a tutti i responsabili delle funzioni aziendali ed al Responsabile di Stabilimento che, ove ritenuto necessario, attua dei piani di miglioramento.

Costituiscono indicatori per la misurazione del livello di soddisfazione dei dipendenti il confronto tra i risultati ottenuti dalle indagini triennali ed il monitoraggio sulla percentuale di turnover aziendale (dimissioni volontarie).

Ai componenti degli organi sociali è fatto sottoscrivere un impegno di osservanza ai contenuti del Codice Etico e del Modello, di cui viene consegnata copia cartacea od informatica integrale. Con la predetta sottoscrizione i componenti degli organi sociali si impegnano, altresì, a contribuire fattivamente all'attuazione ed al rispetto del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i destinatari.

5.2. INFORMAZIONE A CONSULENTI, COLLABORATORI, CLIENTI, FORNITORI E PARTNERS

Il testo integrale del Codice Etico ed un estratto del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo sono pubblicati sul sito web www.forgenicromo.it.

Forge Nicromo S.p.A., inoltre, provvede a consegnare una copia del Codice Etico ed un estratto del Modello Organizzativo a tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti contrattuali che ne facciano richiesta.

La società, infine, provvede ad inserire nei contratti stipulati con soggetti terzi (collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, partners, ecc.) clausole standardizzate (fatte salve le eccezioni espressamente previste) con le quali gli stessi si impegnano ad osservare i contenuti del Codice Etico e le procedure del Modello adottato, a pena della risoluzione contrattuale e, ricorrendone gli estremi, del risarcimento dei danni.

Copia del Codice Etico e del Modello Organizzativo sono trasmesse, al momento dell'adozione, alla società partecipante Fad Flange Acciaio e Derivati S.p.A., unitamente ad una clausola standardizzata con la quale quest'ultima si impegna ad osservare i contenuti del Codice Etico e le procedure del Modello adottati da Forge Nicromo S.p.A., a pena il risarcimento per i danni concretamente derivati alla società dalla condotta di tali soggetti in violazione delle prescrizioni del Codice Etico o del Modello. Forge Nicromo S.p.A. ha, altresì, cura di comunicare alla partecipante Fad Flange Acciaio e Derivati S.p.A. tutti gli aggiornamenti apportati al Modello.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

L'attuazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo è garantita anche attraverso la predisposizione di un sistema disciplinare.

L'*iter* disciplinare aziendale è procedimento autonomo rispetto alla rilevanza penale della condotta posta in essere in violazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo e l'applicazione delle sanzioni disciplinari è indipendente dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale innanzi l'Autorità Giudiziaria.

I destinatari del sistema disciplinare sono i medesimi soggetti tenuti a rispettare sia il Codice Etico, sia il Modello Organizzativo.

La violazione dei principi etici e delle procedure gestionali di Forge Nicromo S.p.A., qualora accertata, rappresenta:

- ❖ un **inadempimento contrattuale** nel caso venga posta in essere da dipendenti e dirigenti: nello specifico, un inadempimento delle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro, ex artt. 2104 e 2106 c.c.;
- ❖ una **inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto** nel caso sia commessa da amministratori e sindaci, ai sensi - rispettivamente - degli artt. 2392 e 2407 c.c.;
- ❖ un **inadempimento contrattuale** nel caso venga compiuta da soggetti esterni, legittimando, altresì, la risoluzione del contratto con essi stipulato dalla società ed il risarcimento del danno.

Le sanzioni irrogate rispondono ai principi di proporzionalità e gradualità rispetto alla gravità delle violazioni commesse, tenendo conto dei seguenti elementi:

- l'intenzionalità (elemento soggettivo) della condotta;
- la gravità delle conseguenze che discendono dalla violazione commessa, ovvero il grado di rischio cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01;
- il ruolo dell'autore della violazione rivestito all'interno della compagine societaria, con peculiare attenzione al livello di responsabilità ed autonomia connesso alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti o attenuanti la gravità della condotta tenuta;
- il concorso nella commissione della violazione di più soggetti, se tutti destinatari del Modello;

- eventuali precedenti disciplinari a carico del soggetto autore della violazione contestata.

Nel corso del procedimento di istruzione e di irrogazione delle sanzioni disciplinari il Responsabile di Stabilimento di Forge Nicromo S.p.A. è coadiuvato dal Consulente del Lavoro.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori) e di eventuali normative speciali applicabili, i provvedimenti disciplinari che coinvolgono lavoratori dipendenti sono instaurati tenendo conto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento (in particolare: CCNL Metalmeccanico), nonché del regolamento aziendale in essere, di cui restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni.

In applicazione di quanto sopra, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

6.1 SANZIONI NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI

- ❖ **biasimo inflitto per iscritto:** provvedimento inflitto al lavoratore che violi i principi del Codice Etico o le regole e procedure previste dal Modello ovvero che assuma, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme a quanto prescritto dal Codice Etico o dal Modello per inosservanza delle disposizioni di servizio ovvero per esecuzione negligente dell'attività lavorativa;
- ❖ **sospensione dalla retribuzione e dal servizio:** provvedimento inflitto per un massimo di giorni 10 al lavoratore che reiteratamente violi i principi del Codice Etico o le regole e procedure previste dal Modello ovvero che assuma, in più di un'occasione e nello svolgimento di attività sensibili, una condotta non conforme a quanto prescritto dal Codice Etico o dal Modello, allorchè in tale comportamento sia ravvisabile un rifiuto di eseguire obblighi di servizio ovvero un'abituale negligenza e/o inosservanza di leggi, regolamenti e obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione lavorativa, ovvero, in genere, per ogni deliberata inosservanza di leggi, regolamenti ed obblighi di servizio;
- ❖ **licenziamento disciplinare con preavviso:** provvedimento inflitto al lavoratore che adotti, nello svolgimento di attività sensibili e con intenzionalità, una condotta in palese contrasto con i principi del Codice Etico o con le regole di condotta e le procedure previste dal Modello, allorchè la condotta sia tale da recare pregiudizio alla regolarità del servizio, alla sicurezza, alla disciplina ed alla morale dell'azienda;
- ❖ **licenziamento disciplinare senza preavviso:** provvedimento inflitto al lavoratore che adotti, nello svolgimento di attività sensibili e con intenzionalità, un comportamento in palese contrasto con i principi del Codice Etico o con le regole di condotta e le procedure previste dal Modello ed inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal D. Lgs. n. 231/01 e tale da

determinare il concreto pericolo di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto nei confronti di Forge Nicromo S.p.A..

Tutti i provvedimenti disciplinari a carico dei lavoratori devono essere adottati previa contestazione dell'addebito; l'addebito deve essere contestato mediante comunicazione scritta in cui sia descritto il fatto ed indicato il termine - non inferiore a 5 giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione stessa - entro cui il lavoratore può presentare le proprie deduzioni orali o scritte.

L'adozione motivata del provvedimento disciplinare è comunicata al lavoratore a mezzo lettera raccomandata entro 30 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le giustificazioni a difesa: decorso suddetto termine senza che alcuna sanzione venga applicata, le deduzioni a difesa si intendono accolte.

Forge Nicromo S.p.A. può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento disciplinare se richiesto dalla natura della violazione e/o dalla necessità di accertamenti.

Immediata comunicazione dell'apertura del procedimento disciplinare per violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo è data all'Organismo di Vigilanza, salvo il caso in cui la proposta per l'applicazione della sanzione provenga direttamente dall'Organismo di Vigilanza stesso.

All'Organismo di Vigilanza è data comunicazione anche dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari.

L'introduzione di ogni nuova disposizione in materia di sanzioni disciplinari deve essere divulgata immediatamente, diramando una circolare interna avente ad oggetto il contenuto e le ragioni della disposizione.

6.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DI DIRIGENTI

Per quanto concerne i dirigenti e le sanzioni irrogabili nei loro confronti deve farsi riferimento a quanto previsto in materia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti.

L'apertura di un procedimento disciplinare a carico di un dirigente per violazione del Codice Etico o del Modello Organizzativo viene immediatamente comunicato all'Organismo di Vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione, che possono disporre la sospensione delle procure e delle deleghe eventualmente conferite al dirigente stesso.

L'Organismo di Vigilanza non deve ricevere alcuna comunicazione allorché abbia proposto l'applicazione della sanzione, mentre deve essere in ogni caso destinatario delle comunicazioni in ordine ai provvedimenti di archiviazione dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti di dirigenti.

6.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DI AMMINISTRATORI E SINDACI

Delle violazioni delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo commesse dai vertici aziendali vengono informati l'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale (in relazione al ruolo ed alla posizione aziendale del soggetto responsabile della violazione), affinché siano assunti gli opportuni provvedimenti, sulla scorta dei principi normativi vigenti e delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Nello specifico, allorché l'inosservanza e la violazione dei principi del Codice Etico e/o delle regole di condotta e delle procedure contenute nel Modello sia posta in essere dagli **amministratori** i provvedimenti disciplinari previsti, mantenendo una corretta proporzione tra la sanzione e la gravità della violazione commessa, sono i seguenti:

- ❖ **richiamo verbale**: nel caso di una prima ed isolata violazione, non connotata da particolare gravità;
- ❖ **richiamo scritto**: nel caso di violazione di particolare gravità;
- ❖ **sanzione pecuniaria**: commisurata tra un minimo di € 10.000,00 ed un massimo di € 50.000,00 nel caso di reiterazione delle violazioni e/o inosservanze;
- ❖ **revoca della carica per giusta causa**: nei casi più gravi, allorché e dopo la notifica da parte dell'Autorità Giudiziaria della richiesta di rinvio a giudizio dell'amministratore per reato doloso da cui derivi la responsabilità amministrativa della società;
- ❖ **richiesta di risarcimento del danno**: nei casi in cui ricorrano i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore.

Nel caso in cui l'inosservanza e la violazione dei principi del Codice Etico e/o delle regole di condotta e delle procedure contenute nel Modello sia posta in essere dai **sindaci** i provvedimenti disciplinari previsti, mantenendo una corretta proporzione tra la sanzione e la gravità della violazione commessa, sono i seguenti:

- ❖ **revoca della carica per giusta causa**: nei casi più gravi, dopo la notifica da parte dell'Autorità Giudiziaria della richiesta di rinvio a giudizio del sindaco per reato doloso da cui derivi la responsabilità amministrativa della società;
- ❖ **richiesta di risarcimento del danno**: nei casi in cui ne ricorrano i presupposti di legge.

Gli amministratori, in generale, hanno l'obbligo di esercitare un costante e capillare controllo sull'applicazione del Codice Etico e del Modello Organizzativo, individuando e sanzionando ogni comportamento che, in ipotesi, integri gli estremi di reato: l'omissione di tali attività comporta l'applicazione di sanzioni a carico dei soggetti apicali.

6.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DI CONSULENTI, COLLABORATORI, CLIENTI, FORNITORI, PARTNERS ED OGNI ALTRA CONTROPARTE CONTRATTUALE

Ogni collaboratore, consulente, fornitore, cliente, partner e controparte contrattuale di Forge Nicromo S.p.A. è tenuto al rispetto del Codice Etico e del Modello, la cui violazione, nell'esecuzione del contratto, è sanzionata con la risoluzione del rapporto contrattuale in essere ovvero con l'esercizio del diritto di recesso.

Nei contratti stipulati dalla società vengono, infatti, inserite clausole standard che vincolano alla conoscenza, adesione ed al rispetto del Codice Etico e del Modello adottati da Forge Nicromo S.p.A., pena la risoluzione del contratto.

È fatta salva, altresì, la possibilità di richiedere il risarcimento per i danni concretamente derivati alla società dalla condotta di tali soggetti in violazione delle prescrizioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza, coordinandosi con l'ufficio di riferimento, controlla che siano adottate specifiche procedure affinché i soggetti aventi rapporti contrattuali con la società siano a conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello e verifica che le conseguenze della loro violazione siano chiaramente comprensibili.

La società partecipante Fad Flange Acciaio e Derivati S.p.A. è tenuta alla conoscenza, adesione e rispetto del Codice Etico e del Modello adottati da Forge Nicromo S.p.A., pena il risarcimento per i danni concretamente derivati alla società dalla condotta posta in essere in violazione delle prescrizioni del Modello.

7. DELEGHE E PROCURE

Il sistema di gestione e controllo tratteggiato dal Modello necessita, al fine di un corretto funzionamento complessivo, che il principio di decentramento delle mansioni trovi concreta attuazione: allo scopo sono adottate procedure incrociate volte alla collaborazione di più soggetti al medesimo processo aziendale.

In tale contesto si colloca il sistema di procure e deleghe che opera trasversalmente in tutti i settori aziendali di Forge Nicromo S.p.A..

La “procura” consta in un negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce la rappresentanza nei confronti dei terzi, con individuazione chiara e trasparente dei poteri assegnati e delle disponibilità finanziarie riconosciute al soggetto nominato. Le procure sono formalizzate attraverso delibere del Consiglio di Amministrazione ed atti notarili e sono comunicate al relativo destinatario. Le procure sono, poi, depositate presso il Registro Imprese competente. Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai titolari delle procure all'interno della Società sono individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura.

La “delega”, invece, consta in un atto di conferimento di funzioni e compiti all'interno della compagine aziendale.

La legale rappresentanza di Forge Nicromo S.p.A. è conferita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è munito di idonea procura.

Il C.d.A. di Forge Nicromo S.p.A. ha conferito i poteri necessari per operare mediante procura al Responsabile di Stabilimento, al Delegato alla Sicurezza ed al Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale.

Il C.d.A. di Forge Nicromo S.p.a. ha inoltre conferito apposite deleghe per le attività di direzione e controllo delle attività previste e disciplinate nei protocolli del presente Modello ai seguenti soggetti:

- Responsabile del protocollo per la prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (in breve, “Responsabile P.A.”);
- Responsabile dei protocolli per la prevenzione dei reati societari e per la prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (in breve, “Responsabile di Stabilimento”);
- Responsabile del protocollo per la prevenzione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (in breve, “Responsabile antifrode”);
- Responsabile del protocollo per la prevenzione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore (d'ora in avanti, per comodità, “Responsabile d.a.”);
- Responsabile del protocollo per la prevenzione dei reati informatici e di trattamento illecito di dati;
- Responsabile ambientale anche per la prevenzione dei reati ambientali.

Il Responsabile di Stabilimento ha, inoltre, conferito - nell'ambito dell'inquadramento del rapporto di lavoro con Forge Nicromo S.p.A., della qualifica e delle mansioni - specifiche deleghe a tutti i responsabili delle diverse funzioni aziendali, aventi ad oggetto la responsabilità della gestione e del controllo delle stesse. Le mansioni indicate nelle deleghe ai Responsabili di funzione coincidono con quelle contenute nei contratti di assunzione. Tali deleghe sono adottate formalmente mediante la sottoscrizione per accettazione da parte dei soggetti interessati.

I Responsabili di tutte le funzioni aziendali delegati riferiscono direttamente al Responsabile di Stabilimento ed, in ultima analisi, al Presidente del C.d.A., insieme ai quali concordano ogni decisione rilevante per la società e sotto il cui controllo diretto e discrezionale soggiacciono costantemente.

Il sistema delle procure e delle deleghe, come detto, è strutturato in modo da soddisfare l'esigenza di attuare procedure incrociate e la compartecipazione di più soggetti al medesimo processo aziendale, secondo le procedure indicate nel presente Modello Organizzativo, cui è allegato l'organigramma aziendale di Forge Nicromo S.p.A., dal quale può desumersi la struttura societaria (cfr. ALL.).

Il sistema delle procure e deleghe è regolarmente monitorato nel suo complesso ed aggiornato in ragione delle eventuali modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo da risultare il più possibile coerente con l'organizzazione della società.

8. GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Forge Nicromo S.p.A. gestisce le risorse ed i flussi economico-finanziari, osservando tutte le procedure dettate in materia dal presente Modello, nonché attenendosi ai criteri e principi regolatori già precedentemente evidenziati e di seguito riassunti:

- ❖ è predisposto un sistema di deleghe e procure idoneo a garantire procedure incrociate e la compartecipazione di più soggetti alla medesima funzione decisionale;
- ❖ è predisposto un sistema di firme ed autorizzazioni congiunte volto ad evitare che in capo ad un singolo soggetto converga assoluta autonomia decisionale e di spesa;
- ❖ è predisposto un sistema di organizzazione aziendale atto a garantire la separazione di compiti e mansioni, affinché nessun lavoratore gestisca da solo una specifica funzione;
- ❖ è predisposto un sistema di controllo efficace delle attività aziendali;
- ❖ è predisposto un sistema di archiviazione di tutta la documentazione (cartacea ed informatica) della società (contrattuale, finanziaria, contabile e gestionale) per garantirne la tracciabilità;
- ❖ è predisposto un rigoroso sistema di procedure idoneo a prevenire comportamenti illeciti e che regola ogni attività ed operazione economico-finanziaria della società;
- ❖ è predisposto un sistema gestionale di specifiche valutazioni preventive, autorizzazioni, registrazioni e controlli su tutte le operazioni economiche e finanziarie.

La funzione Amministrazione ed il Responsabile di Stabilimento verificano la corretta gestione delle risorse e dei flussi economici e finanziari attraverso l'osservanza delle procedure e dei criteri sopra descritti. In ossequio alle esigenze di controllo incrociato delle attività societarie il Presidente del C.d.A. assume il ruolo di supervisore delle attività svolte, effettuando controlli trimestrali a campione.

La funzione Amministrazione ed il Responsabile di Stabilimento si avvalgono, per lo svolgimento della propria attività, della collaborazione dei responsabili delle diverse funzioni aziendali interessate alla specifica operazione soggetta a verifica: ogni operazione di carattere economico e finanziario è soggetta a controllo. Tale verifica è, a sua volta, sottoposta al vaglio del Presidente del C.d.A. e del C.d.A. medesimo.

Ferme restando le attribuzioni ed i poteri di verifica del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2403 c.c.

L'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di proporre ogni integrazione o modifica al sistema di gestione delle risorse economico-finanziarie affinché sia garantito il controllo dei flussi atipici e/o caratterizzati da

maggiori margini di discrezionalità nell'ottica complessiva di prevenzione dalla commissione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/01.

9. CIRCOLARI E PROCEDURE AZIENDALI

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, Forge Nicromo S.p.A. è dotata di un sistema di manuali, procedure operative e circolari, sia manuali che informatiche, volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi del Modello e del Codice Etico.

I manuali, le procedure operative e le circolari stabiliscono le regole da seguire ed i controlli da effettuare nello svolgimento delle operazioni relative ai singoli processi aziendali al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza della società nell'espletamento della propria attività.

Nella predisposizione dei manuali, delle procedure operative e delle circolari, Forge Nicromo S.p.A. assicura il rispetto dei seguenti principi:

- è favorito il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad una adeguata separazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni;
- sono adottate le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- sono adottate misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o le azioni effettuate.

I manuali, le procedure operative e le circolari sono richiamate nel presente Modello nella loro interezza e ne costituiscono parte integrante. Le procedure dettate nel presente Modello, laddove difformi a quanto previsto nei manuali, nelle procedure operative e nelle circolari interne aziendali, devono intendersi prevalenti e sono recepite in sede di aggiornamento.

Tra queste, segnatamente:

➤ **Manuale della Qualità ed Ambientale, che raggruppa le seguenti procedure operative:**

- MQA4.1-01 Contesto dell'Organizzazione
- MQA4.2-01 Parti Interessate
- MQA6.1-01 Risk Assessment
- PQ7.1.3-01 Gestione della Manut. -delle Attrezzature
- PQ7.1.3-02 Sviluppo Stampi e Gest. della Manut.
- MQ7.1.3-01 Elenco Macch.-Attrezzature
- MQ7.1.3-02 Elenco e Gestione Stampi Generici
- MQ7.1.3-03 Elenco e Gestione Stampi a Disegno
- MQ7.1.3-04 Scheda Manut. Ordinaria
- MQ7.1.3-05 Scheda Manut. Straordinaria
- MQ7.1.3-06 Consegna Nuovo Elenco Stampi
- MQ7.1.5-01 Elenco Strumenti di Misura
- MQ7.1.5-02 Scheda Strumenti di Controllo Misura e Collaudo

- PQA7.2-01 Gestione del Personale
- MQA7.2-01 Organigramma Nominativo
- MQA7.2-02 Matrice Comp. e Valut. Risorse Umane
- MQA7.2-03 Piano Addestramento
- MQA7.2-04 Scheda Personale
- MQA7.2-05 Verbale Form. e Verifica Efficacia
- MQA7-4-01 Comunicazioni Interne
- MQA7-4-02 Registrazione Comunicazioni Interne
- PQA7.5-01 Gestione Doc. Sistema Qualità ed Amb.
- IQ7.5-01 Archiviazione della Documentazione
- MQA7.5-01 Elenco Documenti Sistema Qualità ed Amb.
- MQA7.5-02 Elenco Norme e Leggi applicabili
- PQ8.2-01 Gestione Acquisizione Ordini
- IQ8.2-01 Valutazione Carico Anelli Laminati
- MQ8.2-01 Review dell'Ordine
- MQ8.2-02 Offerta
- MQ8.2-03 Review della Specifica
- PQA8.4-01 Gestione Approvvigionamento
- IQ8.4.3-01 Gestione Ordini Fornitori
- IQA8.4.2-01 Controllo Radioattività
- MQA8.4-01 Questionario Qualifica/Monitor. Fornitori
- MQA8.4-02 Riepilogo Monitoraggio Fornitori
- MQ8.4-03 (Lav /Trad/Mat) Ordine a Fornitore
- MQ8.4-04 Scheda Materia Prima
- MQ8.4-05 Scheda Materiale Fornitori
- MQ8.4-06 Scheda ACQ
- MQ8.4-07 Distinta Collaudo
- MQ8.4-08 Scheda Controllo Lavorazioni per Fornitore
- MQA8.4.2-01 Scheda Controllo Radioattività
- PQ8.5-01 Gestione della Produzione e Spedizione
- PQ8.5-02 Gestione Working Process
- All.I-PQ8.5-02 Rapporto di Riduzione
- All.II PQ8.5-02 Cicli di Riscaldamento
- IQ8.5.1-01 Gestione Prove di Laboratorio
- IQ8.5.1-02 Gestione Controllo Dimensionale
- IQ8.5.1-03 Gestione Controllo Durezza
- IQ8.5.2-01 Identificazione e Rintracciabilità
- IQ8.5.4-01 Gestione Magazzino e Spedizione
- IQ8.5.4-02 Gestione Operativa Magazzino

- IQ8.5-01 Gestione Trasformazioni
- IQ8.5-02 Gestione Fucinatura Duplex
- IQ8.5-03 Gestione Ordini con Consegna Inderogabile
- IQ8.5-04 Gestione Trattamenti Interni
- IQ8.5-05 Gestione Fase di Taglio
- IQ8.5-06 Gestione Carico Forni
- IQA8.5-01 Gestione Scarti Materia Prima
- IS4.3.1 Regolamentazione Traffico Carrelli
- MQ8.1-01 Pianificazione della Produzione
- MQ8.5.2-01 Cartella Verifica Colli Caricati
- MQ8.5.4-01 Gestione Carico Magazzino Materie Prime
- MQ8.5-01 Cartella di Fabbricazione
- MQ8.5-02 Ciclo di Fucinatura
- MQ8.5-03 Rapporto Controllo Trattamenti Termici
- MQ8.5-04 Disposizione Carico Forni
- MQ8.5-05 Disposizione Carico Forni per Laminati
- MQ8.5-06 Disposizione Forgiati
- MQ8.5-07 Gestione Scarico Magazzino Materie Prime
- MQ8.5-08 Controllo Duplex
- MQ8.5-09 Scheda Controllo Produzione
- MQ8.5-10 Gestione Tagli in Automatico
- MQ8.5-11 Disposizione Forno per Trattamento T.
- MQ8.5-12 Controllo Dimensionale Preliminare Post-Fucinatura
- MQ8.5-13 Controllo Dimensionale dopo Lav. Esterna
- MQ8.5-14 Gestione Carico Magazzino Commesse “SERVE PER”
- MQ8.5-15 Cartellino Identificativo Prodotto
- MQ9.1.2-01 Riepilogo Dati Soddisfazione Clienti
- MQ9.1.2-02 Riepilogo ISC
- MQ9.1.3-01 Relazione-Analisi Dati Riesame
- PQA9.2-01 Gestione Audit Interni
- MQA9.2-01 Programma Audit Interno
- MQA9.2-02 Rapporto Audit Interno
- MQA9.3-01 Riesame di Direzione
- PQA10.2-01 Gestione NC-RCL-AC-AM
- MQ10.2-01 Non Conformità - Reclamo Cliente
- MQA10.2-02 Statistiche NC - RCL
- MQA10.2-03 Relazione-Analisi Tempi RCL
- MQA10.3-01 Azione Correttiva - Azione di Miglioram.
- MQA10.3-02 Statistiche AC - AM

- Politica per la Qualità e l'Ambiente
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza per la cooperazione ed il coordinamento (DUVRI)
- Procedura di Sicurezza 01/2017 per l'accesso degli impiegati che svolgono parte della loro attività in area produzione
- Procedura di Sicurezza 02/2017 per l'accesso degli impiegati in area break di produzione
- Procedura di Sicurezza 03/2017 per l'accesso dei visitatori, clienti e fornitori in area di produzione
- Procedura di Sicurezza 04/2017 per l'accesso autisti e manutentori in area produzione
- Procedura di Sicurezza 05/2017 per l'utilizzo del laminatoio Wagner
- Procedura di Sicurezza 06/2017 per l'utilizzo del laminatoio Hydromec - LAR - 200 - 180
- Procedura di Sicurezza 07/2017 per l'utilizzo dei seghetti
- Procedura di Sicurezza 08/2017 per l'utilizzo delle presse (900 - 1550 ton)
- Procedura di Sicurezza 09/2019 trattamenti termici linea G4074-01 e Linea C1127
- Registro Fornitori E Appaltatori
- Registro fornitori e appaltatori rilevanti ai fini della sicurezza ed igiene sul lavoro e dell'ambiente
- Registro Clienti
- Registro Consulenti e Collaboratori Esterni
- Registro Contratti
- Modulo per la Segnalazione di Condotte Illecite

10. CERTIFICAZIONI

Forge Nicromo S.p.A. è in possesso delle seguenti certificazioni, in corso di validità:

➤ **CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001**

La norma fissa i requisiti di un “sistema di gestione ambientale” e si ispira al modello del miglioramento continuo definito dal Ciclo di Deming PDCA - Plan-Do-Check-Act (Pianificare-Attuare-Verificare-Agire).

➤ **CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001**

La norma definisce i requisiti per la realizzazione di un “sistema di gestione della qualità”, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente.

Forge Nicromo è, altresì, in possesso di attestati di approvazione e certificazioni specifiche relative a specifici requisiti di prodotto e dei materiali.

Le certificazioni di Forge Nicromo S.p.A. costituiscono parte integrante del presente Modello.